



## **IL CONTRIBUTO DI VINCENZO MAZZEI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

di Roberto Borrello\*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Profilo biografico 3. L'attività scientifica fino alla Costituente 4. Vincenzo Mazzei alla Costituente - 4.1 L'apporto al tema dei poteri legislativi dell'Assemblea costituente 4.2 L'apporto alla disciplina delle istituzioni e dei diritti connessi al pluralismo sociale ed economico 4.3 L'apporto ai temi dell'organizzazione dello Stato- 5. Conclusioni

### **1. Premessa**

**I**l contributo di Vincenzo Mazzei alla Costituente<sup>1</sup>, nel momento in cui viene ricordato, come metodologicamente corretto, al pregresso processo di formazione culturale e scientifico, nel suo caso collocato successivamente al consolidamento dell'ordinamento costituzionale fascista (1925-29), negli anni dell'evoluzione totalitaria piena e della sua fine (1938-43)- disvela una personalità del tutto peculiare ed originale, eccentrica per certi versi, rispetto alla posizione degli altri Costituenti docenti della Sapienza.

Tale connotazione, come si cercherà di dimostrare nel presente scritto, costituisce anche la chiave di lettura per comprendere le ragioni di un percorso di vita<sup>2</sup>, che, dopo un brillantissimo e precoce esordio accademico e politico, culminato proprio negli anni della Costituente, non ha inteso, successivamente, per precisa scelta del suo protagonista, conseguire la stabilizzazione dell'attività universitaria e la prosecuzione dell'attività politica in alte istituzioni rappresentative. Il resto della sua parabola esistenziale longeva (la morte lo colse a 97 anni) fu caratterizzato dalla concentrazione della sua attività nell'attività forense, condotta per altro ad altissimi livelli e da una appartata collocazione di "padre nobile" (nell'accezione positiva del termine), che commentava lucidamente, fuori da ogni

\* Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università di Siena.

<sup>1</sup> Il presente scritto si inserisce, *ex post*, nell'ambito dei contributi che sono stati elaborati, sia sul piano generale, sia con riferimento a specifiche figure, nell'ambito del Convegno i 'Costituenti' de 'La Sapienza', svoltosi il giorno 30 novembre 2017, presso l'Università La Sapienza di Roma, le cui relazioni sono per ora disponibili alla pagina web <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/tag/i-costituenti-de-la-sapienza/>

<sup>2</sup> In mancanza di una biografia ufficiale o di organici studi su Vincenzo Mazzei, chi scrive ha effettuato un diretto accesso alle carte dell'illustre Costituente, grazie alla estrema cortesia della vedova, Sig.ra Maria Luisa Milani. Preziose indicazioni sono pervenute anche dall'Avv. Giuseppe Zupo, illustre penalista del Foro di Roma, a lui molto vicino, assieme all'Avv. Raffaele Cavaliere, tra i vari allievi e collaboratori di studio avuti nel tempo.

logica di parte, alcuni momenti dell'evoluzione-involuzione di quell'ordinamento repubblicano che aveva appassionatamente contribuito a costruire nei suoi fondamenti.

## 2. Profilo biografico

Vincenzo Mazzei nacque il 21 agosto 1913 in provincia di Catanzaro, a Nicastro (che, dal 1968, in unione con i comuni di Sambiasi e S.Eufemia Lamezia, ha dato vita all'attuale comune di Lamezia Terme), da una stirpe di giuristi (un bisnonno notaio ai primi dell'ottocento ed il nonno ed il padre avvocati). Sulla base di una tradizione che ha visto nell'ateneo romano della Sapienza il riferimento per la formazione universitaria della medio-alta borghesia calabrese, si iscrisse giovanissimo alla Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi, a soli 21 anni di età, il 12 luglio 1934, con una tesi in Filosofia del Diritto, relatore Giorgio Del Vecchio, sulla filosofia politica hegheliana. Nel 1937 si laureò anche in Scienze politiche nel medesimo Ateneo. Nell'anno accademico 1937/38 iniziò la sua attività accademica proprio presso tale ultima Facoltà, venendo nominato assistente volontario di Diritto pubblico comparato (che avrebbe assunto, subito dopo, la dizione di Diritto italiano costituzionale e comparato), su proposta dell'allora titolare Vincenzo Zangara. Dall'anno accademico 1938/39 svolse anche le funzioni di assistente volontario presso la cattedra di Dottrina dello Stato di Sergio Panunzio. Nel 1940 venne nominato (con decorrenza dal 29 ottobre 1939) assistente straordinario incaricato presso l'Istituto di Diritto pubblico e Legislazione sociale della medesima Facoltà di Scienze politiche. Con D.M. 31 dicembre 1942 ottenne l'abilitazione alla libera docenza in Storia delle Dottrine politiche, risultando il primo nel relativo esame-concorso. Nel frattempo, la carica di assistente straordinario fu confermata fino al novembre 1943. Ma prima di quella data la situazione precipitò, con le note vicende che portarono all'occupazione tedesca di Roma del 13 settembre 1943.

Vincenzo Mazzei, subito dopo la laurea, aveva anche intrapreso una brillante attività forense, preso lo studio romano (aperto anni prima dal padre a Corso Trieste), dove avrebbe operato ininterrottamente quasi fino alla morte. Quello studio diventò un luogo di incontro e di riflessione con alcuni esponenti delle forze antifasciste, con i quali aveva iniziato a prendere contatti sin dal 1942, allorchè si avvicinò al Partito d'Azione, costituitosi clandestinamente in casa del repubblicano Federico Comandini il 4 giugno. Fu lì che conobbe Ugo La Malfa, con il quale instaurò un rapporto di amicizia personale e nel contempo di forte dialettica politica. In quei mesi della "Roma città aperta" si realizzò per il Mazzei una piena e più matura adesione ai valori democratico-pluralistici, già latente in lui, come si vedrà più avanti, nella peculiarità delle posizioni prese da subito nel periodo del Regime e che lo portarono a rendersi diretto partecipe del processo di transizione. Fino alla liberazione di Roma, operò nell'ambito del CLN, lavorando con il gruppo facente capo ad Ivano Bonomi e svolgendo attività di propaganda antifascista nell'ambito universitario e, successivamente, pubblicando articoli su giornali clandestini e

sul Popolo di Roma, durante la direzione di Corrado Alvaro, nell'agosto-settembre 1943<sup>3</sup>. Fu quello l'inizio di una intensa, successiva, attività pubblicistica che lo vide collaborare tra l'altro, con il Tempo (sotto la direzione di Leonida Repaci), con Epoca, con il Momento ed il Momento Sera.

Nel 1945 avvenne la sua adesione al Partito repubblicano. Tale forza politica, trasferitasi a Parigi nel 1927 ad opera di alcuni transfughi, si era ricostituita in Italia dopo il 25 luglio 1943. A Roma, in particolare, ciò era avvenuto sotto la guida di Giovanni Conti, che aveva anche riavviato la pubblicazione della *Voce Repubblicana*. La decisione da parte della direzione del partito di non aderire al CLN, non impedì a vari esponenti repubblicani di partecipare attivamente alla lotta armata dentro Roma fino alla liberazione della città e successivamente al centro-Nord. Dopo il 25 aprile 1945 e fino all'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, dopo un'iniziale apertura dovuta alla segreteria Pacciardi, prevalse la linea della non partecipazione alla fase preparatoria del processo costituente ed in particolare alla Consulta Nazionale. Solo quando fu manifestata la scelta del popolo italiano verso la decretazione irreversibile della fine della monarchia, iniziò la partecipazione ai governi della fase transitoria e la presentazione di candidati all'elezione dell'Assemblea costituente.

Vincenzo Mazzei, si candidò per tale partito nel XXVIII collegio elettorale di Catanzaro e fu eletto il 28 giugno 1946 con 2.646 voti di preferenza. Nel frattempo, si era ripresentato fin dai primi giorni successivi alla liberazione di Roma, nel giugno 1944, alla Sapienza per riprendere servizio. L'atmosfera era quella del commissariamento e dei processi di epurazione. Fino all'elezione alla Costituente, nell'anno accademico 1945/46 tenne il corso di Filosofia del Diritto, al posto di Volpicelli, che era stato sospeso. Appena eletto iniziò, ovviamente, il periodo di aspettativa.

Finito il mandato parlamentare, riprese servizio presso la Sapienza il 1 maggio 1948, avendo ricevuto il 26 aprile dello stesso anno la conferma nella libera docenza e divenendo nel contempo, sul piano della vita politica, membro della Direzione Nazionale del PRI (nel 1947 era stato nominato Segretario politico dei Giovani Repubblicani).

Dopo avere ricevuto nell'anno accademico 1949/50 l'incarico di Storia delle Dottrine politiche, nel 1951 cessò la funzioni di assistente straordinario presso la Cattedra di Dottrina dello Stato. L'ultima traccia di un incarico di insegnamento risulta nell'anno accademico 1962/63 in Filosofia del Diritto, sempre presso Scienze politiche. Da quel momento si disinteressò dall'attività didattica, restando ovviamente nell'elenco dei liberi docenti di quella stessa Facoltà.

<sup>3</sup> Queste informazioni sono state reperite da chi scrive nel curriculum ufficiale, che il Prof. Vincenzo Mazzei aveva stilato in anno imprecisato, reperito nel suo archivio professionale (v. *supra*, nota 2). Indicazioni sono reperibili anche in L. LA ROVERE, *L'eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo 1943-1948*, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 264-265, che fa riferimento ad una testimonianza di Vittorio Gorresio che ricordava che Vincenzo Mazzei, assieme a Vincenzo Zincone, Mario Nigro ed Enrico Paresce aveva partecipato alla redazione del Manifesto programmatico del Movimento Demolaburista del giugno 1944, intitolata "Ai lavoratori italiani". Vedi anche R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Feltrinelli, Milano 1964, p. 553, dove Mazzei viene ricordato tra i giovani docenti che avevano alimentato la fronda tra gli studenti del GUF nel 1943, tra cui Eugenio Scalfari ed Enzo Forcella.

Sul piano politico dal 1955, a causa di dissidi con Ugo La Malfa, era passato nel PSI, anche sulla base di un'antica amicizia con Pietro Nenni. Ritiratosi comunque dalla vita politica attiva<sup>4</sup>, si concentrò, come si è ricordato in premessa, sull'attività professionale, che esercitò fino a pochi anni dalla sua morte avvenuta nel 2010, partecipando nel contempo a convegni e tavole rotonde su temi politico-istituzionali, con interventi successivamente pubblicati.

### 3. L'attività scientifica fino alla Costituente

La parte pregnante dell'attività scientifica di Vincenzo Mazzei si radica nell'area della Filosofia politica, della Dottrina dello Stato e della Storia delle Dottrine politiche, disciplina, quest'ultima, dove conseguì, come sopra si ricordava, la libera docenza.

La Facoltà romana di Scienze politiche tra la fine degli anni trenta e la prima metà degli anni quaranta dello scorso secolo, periodo cui si colloca la fase iniziale e per certi versi più importante della riflessione del Mazzei, è stata oggetto di attento studio dottrinario, nell'ottica della ricostruzione di quelle che, in modo articolato e spesso dialettico, sono state le radici dell'evoluzione di alcune fondamentali figure della giuspubblicistica italiana dell'epoca repubblicana. Oltre che nell'ambito del Convegno alle cui tematiche il presente scritto si connette, ciò è avvenuto già in precedenza, in altre importanti iniziative, nell'ambito delle quali appaiono fondamentali i contributi di Fulco Lanchester, sia come curatore di raccolte di studi, che come diretto autore<sup>5</sup>.

Intorno alla fine degli anni venti ed agli inizi degli anni trenta nell'ateneo romano, tra Giurisprudenza e Scienze politiche erano preesistenti docenti calati nella tradizione liberale, rappresentata da Vittorio Emanuele Orlando e da Luigi Rossi e da figure collocate tra passato e presente, ma in forma varia vicini, con diversi retroterra e impostazioni, al nuovo regime fascista, rappresentate da Santi Romano, allievo di Orlando, Giorgio Del Vecchio, rettore dell'Ateneo nel 1925 e fondatore dell'Istituto di Filosofia del Diritto nel 1933 e da Sergio Panunzio, ordinario di Dottrina dello Stato dal 1927.

Questi ultimi due erano l'avanguardia di quel “mondo politico-accademico fascista, oramai stabilizzato” che “penetra in maniera decisa nell'Università di Roma, con un più profondo condizionamento della stessa organizzazione delle Facoltà”<sup>6</sup>. Tale processo

<sup>4</sup> Il Prof. Mazzei risulta comunque essere rientrato, come membro del Consiglio Nazionale del PRI, quale, tuttavia, esponente “esterno” del mondo civile, sulla base di una iniziativa promossa dall'allora segretario Nucara per allargare il partito alla società civile, al mondo della cultura e delle professioni, attraverso un ampliamento della propria composizione a intellettuali, dirigenti, managers, professionisti di chiara fama (comunicato del 22 febbraio 2002 in <http://www.partitorepubblicanoitaliano.it/old/CN/Relazionecn22febbraio.htm>)

<sup>5</sup> F. LANCHESTER (a cura di), *Passato e presente della Facoltà di Scienze politiche*, Giuffrè, Milano 2003. F. LANCHESTER, *Origini e sviluppi della Facoltà romana di Scienze politiche*, in *Le scienze politiche. Modelli contemporanei*, a cura di V.I. COMPARATO - R. LUPI - G.E. MONTANARI, Milano 2011, pp. 106 ss.; S.CECCANTI e F. LANCHESTER (a cura di) *La "Sapienza" del giovane Leopoldo Elia 1948-1962 : atti del convegno*, Roma 27 marzo 2014, Giuffrè Milano 2014.

<sup>6</sup> F. LANCHESTER, *La tradizione giuspubblicistica a "La Sapienza"*, in S. CECCANTI e F. LANCHESTER (a cura di) *La "Sapienza" del giovane Leopoldo Elia 1948-1962*, cit. p. 323 e ss.

viene rafforzato, nella seconda metà degli anni trenta, dopo il pensionamento di Orlando e, successivamente di Rossi, dall'arrivo a Scienze politiche di Vincenzo Zangara e a Giurisprudenza di Carlo Costamagna, poi passato nel 1940 al posto di Zangara, dopo l'epurazione di quest'ultimo, del 1940. Il risultato fu lo stimolo per una riflessione sulla profonda trasformazione dello Stato liberale alla luce del processo di innovazione costituzionale realizzato a partire dalla XXVII legislatura (Capo del Governo, Gran Consiglio, atti normativi del Governo, la Carta del lavoro e la riforma della rappresentanza politica ecc.) fino alla ulteriore svolta delle leggi razziali<sup>7</sup>.

Chi ne è maggiormente influenzata in tal senso, è la giovane dottrina degli anni trenta, rappresentata dagli assistenti di Panunzio, come Mortati e Crisafulli e di Rossi e Romano, come Carlo Lavagna, M.S. Giannini e Carlo Esposito, che, come ricorda sempre Fulco Lanchester “si formano sotto le ali di una prospettiva che sta tra la dottrina dello Stato, la filosofia del diritto e l'approccio storico-politico”<sup>8</sup>.

E' questo l'humus in cui si sviluppa il pensiero di Vincenzo Mazzei, appartenente alla generazione successiva rispetto agli studiosi sopra menzionati, anche attraverso i suoi primi contatti con Giorgio Del Vecchio, al momento della tesi di laurea. In realtà, già da giovane studente di giurisprudenza, il Mazzei aveva dato dimostrazione di uno spiccato interesse per la filosofia politica, dando alle stampe, in proprio, un anno prima della laurea, un piccolo saggio su Giordano Bruno<sup>9</sup>. Era quel Giordano Bruno che nel 1907 era stato oggetto da parte di Mussolini, giovane maestro, di una commemorazione in chiave anticlericale<sup>10</sup> e che la propaganda del regime aveva ripreso come precursore della visione statolatrica, del “*in libertate coactus*”, della libertà nello Stato come ente superiore e dominante, come ricordava uno degli esponenti di tale apparato propagandistico, Cornelio Di Marzio, citato nel volumetto<sup>11</sup>.

Gli echi del pensiero del Del Vecchio, già presenti nel volumetto con riferimento, in filigrana, alla visione di derivazione kantiana dello Stato come sintesi armonica dei diritti della persona, vengono poi sviluppati in senso antihegeliano, nella tesi del 1934, poi pubblicata nel 1935<sup>12</sup> proprio sulla Filosofia politica di Hegel. Nella presentazione del volume, Carlo Manes, libero docente di Diritto amministrativo presso la Sapienza, di origine calabrese e già deputato nella XXV legislatura del Regno d'Italia<sup>13</sup>, evidenziava una

<sup>7</sup> F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal Fascismo alla Repubblica*, in *Rivista AIC* n.2/2018, data pubb. 22 maggio 2018, p. 5.

<sup>8</sup> F. LANCHESTER, *La tradizione giuspubblicistica a “La Sapienza”*, cit. p. 10.

<sup>9</sup> V. MAZZEI, *Considerazioni su Giordano Bruno*, Gigliotti, Nicastro 1933. Nel 1932 lo stesso Mazzei aveva dato alle stampe, sempre in proprio, il testo di una conferenza, con il titolo *Stato, Nazione, Impero* (un esemplare del volume si trova presso il Polo Bibliotecario Parlamentare).

<sup>10</sup> Su cui vedi L. CECI, *L'interesse superiore: il Vaticano e l'Italia di Mussolini*, Laterza, Bari 2013, p. 31 e ss.

<sup>11</sup> V. MAZZEI, *Considerazioni...* cit., p.85 che riporta la considerazione del Di Marzio secondo la quale “Nel motto del Bruno c'è tutta la passione della fede fascista ... Lo Stato etico non si realizza senza sacrifici”. Su Cornelio Di Marzio v. la relativa voce del 1991 di A. VITTORIA nel Dizionario biografico degli Italiani Treccani, riportata sulla pagina web [http://www.treccani.it/enciclopedia/cornelio-di-marzio\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cornelio-di-marzio_%28Dizionario-Biografico%29/)

<sup>12</sup> V. MAZZEI, *La Filosofia politica di Giorgio Hegel*, Gigliotti, Nicastro 1935.

<sup>13</sup> Manes aveva aderito nel 1924 all'Unione Nazionale delle Forze Liberali e Democratiche, fondata da Giovanni Amendola. Il Partito era stato sciolto nell'ambito delle leggi liberticide del regime nel 1926 e dalla sua eredità culturale erano nate quelle formazioni, quali Giustizia e Libertà e poi il Partito d'Azione che cercarono, come è noto, di

vena “neogiusnaturalistica” nella posizione del Mazzei, nella critica dell’impostazione idealistica hegeliana che tendeva allo schiacciamento della posizione dell’individuo<sup>14</sup>.

Tale vena antihegeliana si riscontra anche in quello che si può considerare come un *continuum* rispetto alla precedente opera, rappresentato da una dissertazione pubblicata il 1937 sul pensiero etico politico di Schelling<sup>15</sup>, del quale il Mazzei vuole evidenziare una posizione originale rispetto ai temi in questione, specie a quello sulla libertà, in ordine ai quali vorrebbe affrancare il filosofo tedesco da quella tradizionale ricostruzione che vede il suo pensiero, in senso riduttivo, quale tappa intermedia verso la posizione suprema dell’idealismo assoluto di Hegel.

Nello stesso anno il Mazzei inizia la pubblicazione di una serie di articoli sulla rivista “*Regime corporativo*” nei quali sviluppa la sua riflessione sulle basi teorico-filosofiche del fascismo e sulle innovazioni nel campo costituzionale da esso apportate a partire dalla seconda metà degli anni venti, in linea con le tendenze della dottrina giuspubblicistica del periodo, come sopra si rilevava.

Nel primo contributo<sup>16</sup> appare evidente l’influenza del Panunzio, del quale richiama la visione del fascismo come “conservazione rivoluzionaria”<sup>17</sup>, che vede, quale elemento propulsivo decisivo, il “fattore sindacale corporativo”, divenuto “quarto potere accanto ai tre tradizionali”<sup>18</sup>. Nella ricostruzione dello studioso calabrese, il fascismo rappresenta la risposta al problema della effettività dei diritti di libertà rispetto all’eguaglianza formale dello Stato liberale e si pone quale razionale alternativa all’ “aspirazione folle all’eguaglianza economica” della rivoluzione socialista. Ecco che, quindi, ricorda il Mazzei, l’uomo riceve nel fascismo uguale considerazione, come singolo, entità morale autonoma, come membro della collettività nazionale, organizzata a Stato e come elemento della società civile, appartenente ad una determinata classe sociale e soggetto dell’attività economica<sup>19</sup>. La Corporazione fascista, in ciò, secondo Mazzei, che fa riferimento a Del Vecchio, è “l’originale mediazione tra i due caposaldi teorici, l’individuo e lo stato”<sup>20</sup> ed introduce, in ciò richiamandosi al pensiero mazziniano, accanto ai doveri sociali ed ai doveri pubblici, il dovere del lavoro, sostituendo “all’utopia proletaria della stato senza classi...l’accordo delle classi sotto l’egida dello Stato”<sup>21</sup>.

---

coniugare liberalismo e socialismo. Dopo lo scioglimento dell’Unione, il Manes, che avrebbe poi fatto parte della Consulta Nazionale del 1945, si era ristretto, come molti intellettuali che non andarono in esilio o che subirono la violenza del regime, ad una posizione defilata. Il rapporto tra Mazzei e Manes attesta sicuramente un processo formativo articolato e dialettico per il giovane studioso, interessato, come si vedrà infra nel testo, ai capisaldi teorici della dottrina fascista, ma aperto ad una multiformità di prospettive teoriche generali e metodologiche.

<sup>14</sup> In ciò, anche in senso critico rispetto alle tendenze del neoidealismo crociano e gentiliano (su tali profili vedi F. MATTEI, *Liberalismo, neo-giusnaturalismo, eticità. Il problema dell’individuo in Carlo Antoni*, in *Giornale di pedagogia critica*, 2013, p. 97 e ss.).

<sup>15</sup> V. MAZZEI, *Il pensiero etico-politico di Federico Schelling*, Ed. Regime Corporativo, Roma 1937.

<sup>16</sup> V. MAZZEI, *La quintessenza del Fascismo*, in *Regime corporativo 1937* (estratto).

<sup>17</sup> Su tale aspetto del pensiero di Panunzio, vedi F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal Fascismo alla Repubblica*, cit., p.6.

<sup>18</sup> V. MAZZEI, *La quintessenza...* cit., pp. 9 ed 11 dell’Estratto.

<sup>19</sup> Op. ult. cit. ,p. 15. La posizione riecheggia, ma solo in parte, la triade di Panunzio: Potere, Partito, Lavoro, come i tre cunei contro lo Stato liberale, parlamentare, individualistico ed agnostico (F. LANCHESTER, *lc.*, ult. cit.).

<sup>20</sup> V: MAZZEI, op. ult. cit. ,p. 17.

<sup>21</sup> Op. ult.cit., pp.18 e 19.

In altri due contributi, entrambi del 1939<sup>22</sup>, viene esaminato, rispettivamente, il profilo dell'inquadramento della rappresentanza politica nell'architettura del sistema fascista e della posizione costituzionale, all'interno del medesimo, della Milizia.

Particolarmente importante appare il primo, nel quale il Mazzei interviene nel dibattito dottrinario innestatosi sul superamento della tradizionale concezione della rappresentanza parlamentare, attraverso una analisi dell'opera di Zangara, pubblicata nell'anno precedente, sul nuovo stato rappresentativo fascista<sup>23</sup>. Lo studioso calabrese critica sia la teoria della piena identificazione, nella prospettiva del regime fascista, tra individuo e stato e società e corporazione<sup>24</sup>, sia la teoria dello svuotamento del concetto di rappresentanza dal suo afflato politico, quale forma di risoluzione dell'antitesi tra sovrano e popolo, mediante l'evidenziazione della sua mera funzione tecnico-organizzativa<sup>25</sup>.

Con riferimento a tale seconda posizione il Mazzei rivendica, sulla scorta dell'insegnamento giuspubblicistico tradizionale<sup>26</sup>, l'insuperabilità, nell'ambito di qualsivoglia ricostruzione teorica dei connotati della forma di Stato, del "dualismo tra Stato e Popolo, tra "governanti e governati"<sup>27</sup>. In tal modo viene attentamente analizzata in forma adesiva, ma con interessanti spunti originali e critici, la tesi dello Zangara che fornisce una ricostruzione rigorosamente giuridica della rappresentanza nel diritto pubblico, attuata attraverso una trasposizione delle teorie elaborate da Alfredo Rocco<sup>28</sup>, giungendo il Mazzei alla conclusione del carattere rappresentativo dello Stato fascista, in virtù dell'innesto nella forma di governo della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anche alla luce di una distinzione tra la posizione di tale organo nel suo complesso come organo dello Stato e dei suoi componenti, *uti singuli*, che "rappresentano lo Stato, che loro assegna i compiti determinandone i limiti e rappresentano il popolo che li esprime nel suo seno, interpretandone, manifestandone e tutelandone i molteplici interessi spirituali e materiali"<sup>29</sup>. In conclusione, lo Stato fascista è, secondo Mazzei, sulla scorta di Zangara, Stato totalitario ma rappresentativo, nella forma della rappresentanza istituzionale, nella quale appare decisiva la collocazione nella dimensione pubblicistica dei due soggetti che

<sup>22</sup> V. MAZZEI, *Intorno ad una recente teoria della rappresentanza politica* e ID., *L'ordinamento giuridico della milizia*. Il primo scritto costituirà la base per una relazione tenuta in occasione del Convegno Giuridico Interuniversitario su "La rappresentanza politica nel sistema fascista corporativo" (Roma 25\_26 novembre 1939), successivamente pubblicata sotto forma di articolo nella *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 1942, con il titolo "Le basi filosofiche e giuridiche della nuova rappresentanza politica", ivi, p. 22 e ss.

<sup>23</sup> V. ZANGARA, *Il partito ed il nuovo Stato rappresentativo in Italia e Germania*, Bologna 1938.

<sup>24</sup> V. MAZZEI, *Intorno ad una recente teoria della rappresentanza politica*, cit., p. 1 dell'Estratto, che fa riferimento alle teorie del Volpicelli (*Stato rappresentativo e Stato corporativo*, in *Nuovi Studi di Economia, Diritto e Politica* 1937) e del Barbieri, (*Il problema della rappresentanza nello Stato corporativo*, in *Archivio di Studi corporativi* 1934). Ritene sostanzialmente in linea con tale visione anche Cesarini Sforza e Ravà.

<sup>25</sup> V. MAZZEI, op. ult. cit., p. 2, che si riferisce alle posizioni del Chiarelli, del Navarra del Lionello R. Levi.

<sup>26</sup> Il riferimento è a Luigi Rossi ed a Santi Romano (op. ult. cit., p. 3 note 2 e 3).

<sup>27</sup> Op. ult. cit., p.3.

<sup>28</sup> Sull'influenza della posizione di Alfredo Rocco sulla scienza giuspubblicistica nel periodo fascista v. F. LANCHESTER, *Arturo Rocco e le origini dello Stato totale*, in *Arturo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, a cura di E. GENTILE - F. LANCHESTER - A. Tarquini, Roma 2010, pp. 15-39; ID., *La dottrina costituzionalistica italiana dal Fascismo alla Repubblica*, cit., p. 3.

<sup>29</sup> V. MAZZEI, *Intorno ad una recente teoria della rappresentanza politica*, cit., p. 15 dell'Estratto. Su tali temi vedi S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Il Mulino, Bologna 2010, p. 131 e ss., con particolare riguardo al ruolo della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

nello stato parlamentare erano nel sociale (partiti e sindacati)<sup>30</sup>, ma in una prospettiva che consente di dare una base popolare allo Stato.

Tale prospettiva è stata collocata nell'ambito di quel filone di pensiero che appariva critico, sia pure all'interno del fascismo, verso una tendenza ritenuta invalsa nella realtà istituzionale ad una "introversione dello Stato" ed ad una "chiusura alla realtà sociale", che avrebbe snaturato la autentica, supposta, vocazione "democratica" del fascismo, ovviamente alternativa al modello di derivazione liberale della rappresentanza di tipo parlamentare<sup>31</sup>.

Tale visione viene autonomamente elaborata dal Mazzei e sviluppata in una serie di scritti collocati agli inizi degli anni quaranta, nei quali l'attenzione si focalizza sul sindacato e sull'ordinamento corporativo, attraverso una critica a quella che egli definisce la "burocratizzazione" dell'organizzazione sindacale, quale specifica deriva di quella già denunciata tendenza a soffocare quell'elemento "volitivo e consensuale" che avrebbe dovuto essere proprio di quelle istituzioni<sup>32</sup>. Sono sempre gli anni della vicinanza a Sergio Panunzio, con il quale Mazzei aveva intensificato i rapporti, divenendo, come si ricordava più sopra, prima assistente volontario e poi assistente straordinario presso la cattedra di Dottrina dello Stato a Scienze politiche<sup>33</sup>, ma soprattutto alle tendenze, a cui sopra si è fatto cenno, di cui un esponente era il figlio di Sergio, Vito Panunzio, con riferimento proprio alla tematica sindacale<sup>34</sup>. Dopo la pubblicazione di un articolo con il quale esprimeva le sue inquietudini sulla mancata realizzazione del vero spirito corporativo-sindacale<sup>35</sup>, il Mazzei ribadisce le sue posizioni in risposta ad uno scritto critico del Porena, nell'ambito di una complessiva polemica che lo aveva visto contrapposto ad alcune posizioni ufficiali del regime sul tema sindacale<sup>36</sup>.

<sup>30</sup> Op. ult. cit., p.18.

<sup>31</sup> Come ricorda, in particolare, L. RAPONE, *Un plebiscitarismo riluttante. I plebisciti nella cultura politica e nella prassi del fascismo italiano*, in *Vox populi? Pratiche plebiscitarie in Francia Italia Germania (secoli XV/III-XX)*, a cura di E. FIMIANI, Clueb, Bologna, 2010, pp. 145 e ss., vedi spec. p. 172., dove si fa riferimento anche al saggio di Mazzei, *Le basi filosofiche e giuridiche della nuova rappresentanza politica* cit., dove si affermava il mancato riconoscimento della "necessità di inserire le più genuine forze del popolo nell'azione politica generale e nell'attività legislativa".

<sup>32</sup> Sul punto v., ancora, L. RAPONE, *Un plebiscitarismo riluttante...*, cit. p. 177.

<sup>33</sup> In tale qualità aveva curato la raccolta e la pubblicazione delle lezioni di Dottrina dello Stato dell'anno accademico 1939/40 (S. PANUNZIO, *Appunti di Dottrina dello Stato: metodologia, sistematica, storia*, DUSA Roma 1940) ed aveva recensito alcune opere del Panunzio, tra le quali, *Spagna nazionalsindacalista*, Bietti, Milano 1942, sulla «Civiltà fascista», 1942, p. 520 ss. (su tale recensione vedi A. BOTTI, *L'immagine del franchismo nella pubblicistica fascista (1939-1943)*, in *Fascismo e franchismo. Relazioni, immagini, rappresentazioni*, a cura di G. DI FEBBO e R. MORO, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, p.344

<sup>34</sup>Il diario postumo di tali vicende Vito Panunzio lo espresse, come è noto, in *Il "secondo fascismo", 1936-1943: la reazione della nuova generazione alla crisi del movimento e del regime*, La Monnier, Milano 1988. Su Vito Panunzio vedi A. DE FRANCESCO, *Mito e storiografia della «Grande rivoluzione». La Rivoluzione francese nella cultura politica italiana del '900*, Guida, Napoli 2006, p. 209.

<sup>35</sup> V. MAZZEI, *Discussioni sul Sindacato*, in *Civiltà fascista* 1942. L'inizio della riflessione risale comunque al necrologio di Enrico Leone, esponente del sindacalismo rivoluzionario e nazionalista (in *Riv. Int. Fil. Dir.* 1940). Sulla crisi di un corporativismo mai attuato, vedi A. ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino 2003, p. 221 e ss.

<sup>36</sup> V. MAZZEI, *L'attuale sistema sindacale ed un suo avvocato d'ufficio*, in *Civiltà fascista* 1943. L'articolo di E. Porena era *L'efficienza dei sindacati sotto il profilo politico e sociale*, in *Riv. Lav.* 1942. Sulla polemica, che era stata contro le tesi di Ugo Indrio, Direttore di "Roma Fascista" e sostenitore del sindacato unico di lavoratori e datori di lavoro, nell'ambito

Ma sono soprattutto le sue due più importanti monografie di questi anni che denotano la graduale maturazione di una posizione dissenziente che, in un primo momento, si colloca all'interno della evidenziata dialettica endofascista, per poi evolvere nell'adesione ai valori della democrazia pluralista.

Si tratta del volume "Razza e Nazione" del 1942<sup>37</sup>, presentato per la libera docenza e di quello dell'anno successivo "Il socialismo nazionale di Carlo Pisacane"<sup>38</sup>

Tali due opere hanno suscitato un notevole interesse, anche da parte di studiosi stranieri, a livello di studi storiografici, che, su un piano generale si sono occupati, rispettivamente, del dibattito susseguente alle leggi razziali del 1938 e dell'emergere, a partire dal 1936, del movimento inteso a ricollegarsi al Risorgimento al fine di portare a compimento, in senso antiborghese, la supposta, ancora incompiuta, rivoluzione fascista.

Per quanto riguarda il primo profilo, Vincenzo Mazzei sviluppa nel volume del 1942 delle idee critiche che aveva già cominciato ad elaborare nel 1939 nei confronti del "Manifesto della Razza" pubblicato sul Giornale d'Italia il 14 luglio 1938<sup>39</sup>.

La posizione è quello di un reciso rifiuto del modello aberrante nazista della dominanza del valore della razza, basato su fattori di ordine biologico, con la rivendicazione, per converso, di una visione, considerata come radicata profondamente nella cultura sociopolitica nazionale, che intendeva l'elemento razziale come puramente strumentale e, quindi subordinato, al concetto preminente di Nazione, di cui rappresentava il sostrato naturalistico, dal quale parte lo slancio ideale che porta alla costruzione della Nazione stessa, come momento unificante, fortemente spirituale, di un popolo<sup>40</sup>.

In tale quadro, Vincenzo Mazzei appare contrario sia ad una individualizzazione e differenziazione delle nazioni, in relazione all'elemento unificante rappresentato dal fattore etnico, che porti alla chiusura ed alla esclusività verso gli altri, sia ad ogni pretesa "di assoluta supremazia da parte di un popolo nei confronti degli altri popoli che eguali diritti nazionali e razziali possono a proprio favore invocare"<sup>41</sup>.

della quale Mazzei si era trovato assieme a Vito Panunzio, vedi G. PARLATO, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 57.

<sup>37</sup> V. MAZZEI, *Razza e Nazione*, Edizioni Italiane, Roma 1942, Collana Studi di Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche n. 1. Il volume è stato ripubblicato presso l'editore Brenner, Cosenza 2006, con prefazione di C. STANCATI e P.B. HELZEL e le citazioni che seguiranno si riferiscono a tale edizione.

<sup>38</sup> V. MAZZEI, *Il socialismo nazionale di Carlo Pisacane*, Edizioni Italiane 1943, Collana Studi di Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche n. 4. Anche tale opera è stata ripubblicata nel 1999, presso l'editore Grisolia, Lamezia Terme, con prefazione di M. D'ADDIO.

<sup>39</sup> Nella prefazione del volume si afferma che "Si ripubblica, qui, riveduto e notevolmente aumentato, il saggio comparso sulla *Rassegna sociale dell'Africa italiana* del 1939, col titolo *Presupposti per l'espansione imperiale: Razza e Nazione*".

<sup>40</sup> Come evidenza nell'ultimo capitolo del suo volume il Mazzei, "il fondo di uniformità biopsichica degli individui di un determinato popolo, che è la razza, è un dato di fatto la cui presenza facilita il dispiegarsi dell'interiore e sempre attuale processo formativo di quell'unità spirituale in cui risiede l'essenza più vera del concetto di nazione" (*Razza e Nazione*, cit., cap.VI, p.75). Lo stesso autore aggiunge che "non si può disconoscere che possa esservi nazione anche senza unità di razza" (facendo l'esempio della Svizzera e degli USA), L'eterogeneità razziale rappresenta in tal caso, a suo avviso, solo un fattore di impedimento della piena realizzazione della menzionata unità spirituale sottesa alla Nazione (ivi, pp. 79 ed 80). Su tali profili vedi anche l'introduzione alla riedizione del volume di P.B. HELZEL, p. VI e VII.

<sup>41</sup> V. MAZZEI, *Razza e Nazione* cit., p.84, nota 3 (proseguimento dalla prec. pagina). Tale aspetto fu messo in risalto già in quel momento storico da Eugenio Di Carlo, ordinario, all'epoca, di Filosofia del Diritto presso l'Università di Palermo, in un articolo apparso sull'Osservatore romano del 31 marzo 1943, intitolato *Discussioni sul concetto di nazione*

Analizzata nella sua contingenza storica, tale posizione è stata valutata come comunque racchiusa all'interno del dibattito sorto a seguito della conseguita priorità assiologica attribuita al tema razziale nell'agenda del regime<sup>42</sup>. Una parte della dottrina storiografica la ha anche collegata a quel filone di pensiero che poneva l'accento, in positivo, sulla necessità della costruzione di un *homo novus*, reale interprete della rivoluzione fascista, inteso a superare le ambiguità e le debolezze del "borghese", anche attraverso la proiezione esterna del regime, quale portatore di una istanza civilizzatrice superiore, attraverso l'esperienza dell'espansione coloniale<sup>43</sup>. In realtà occorre ritenere che quella espressa da Vincenzo Mazzei nel volume in esame, è una posizione molto particolare, da valutare con estrema attenzione, senza affrettate catalogazioni in tendenze in atto in quel momento storico. Essa è stata giustamente definita come "uno dei tentativi più originali di azzerare la questione della razza"<sup>44</sup>, rendendo nei fatti tale fattore evanescente, rispetto alla attribuzione di una valenza finale e fondante alla Nazione, in un momento storico molto delicato, di una svolta ipertotalitaria del regime, nell'ambito della quale l'elemento razziale era fondamentale<sup>45</sup>. In essa appaiono rilevanti, soprattutto, come si è detto, la ferma condanna del razzismo nazista e il sostanziale rifiuto dell'antisemitismo<sup>46</sup>.

Era quindi inevitabile una forte reazione da parte dei sostenitori ufficiali delle posizioni nazionalsocialiste, ormai dominanti, nei confronti del volume su "Razza e Nazione". Tale reazione vide in testa a tutti il quotidiano di Interlandi il *Tevere*, con un feroce articolo dell'11 settembre 1942, dal titolo "Antirazzismo accademico", ripreso sul periodico *La*

---

(riportato in appendice alla riedizione di *Razza e Nazione* del 2006). Altra recensione favorevole, sempre nell'ambiente cattolico, era apparsa nella rivista *La Civiltà cattolica*, Vol. I del 1943, p. 376-377 (riportata anch'essa nell'appendice cit.).

<sup>42</sup> Secondo una certa visione espressa in sede storiografica, il Mazzei andrebbe collocato nell'ambito del c.d. nazionalismo-razzismo, accanto a Giacomo Acerbo ed all'ambiente che ruotava attorno alla rivista «Razza e Civiltà», diretta da Antonio Le Pera, ed all'attività dell'Istituto nazionale di cultura fascista (INCF): v. in tal senso F. CASSATA, «Guerra all'ebreo»: la strategia razzista di Giovanni Preziosi e Julius Evola (1937-1943), in M. SARFATTI (a cura di), *La Repubblica sociale a Desenzano. Giovanni Preziosi e l'Ispettorato Generale per Razza*, La Giuntina, Firenze 2008, p. 52.

<sup>43</sup> Vedi su tali profili, in generale e con specifico riferimento al Mazzei, J. DAGNINO, *The Myth of the New Man in Italian Fascist Ideology*, in *Fascism. Journal of fascism comparative studies*, 2016, p. 130 e ss., spec. p. 145.

<sup>44</sup> M.A. MATARD BONUCCI, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Bologna, il Mulino, 2008., p.234.

<sup>45</sup> Va anche aggiunto che, sulla estraneità del concetto nazionalsocialista di «razza», rispetto a quello di «nazione», appare evidente l'influenza su Mazzei, sia pure rielaborata in modo originale, di Sergio Panunzio, citato più volte nel volume, che sin dal 1935 aveva teorizzato tale profilo (S. PANUNZIO, *Teoria generale della dittatura*, in «Gerarchia», XIV, 1935, 5, pp. 303-316, in particolare p. 309; ID., *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, Cedam, 19392, p.32: sul punto v. P.E. DI RIENZO, *Intellettuali italiani ed antisemitismo-1938-1948* cit., p. 343.

<sup>46</sup> La posizione del Mazzei è stata focalizzata in tali termini da R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, 3 ed. Einaudi, Torino 1974, p. 386 e ss., spec. p. 393, che evidenzia come Vincenzo Mazzei aveva ritenuto come l'antisemitismo del regime fosse un atteggiamento di mera convenienza politica, da rivedere una volta finito il conflitto a fianco dell'alleato nazista. Marie Anne MATARD-BONUCCI, sopra citata, che è una studiosa francese di antisemitismo che si è interessata molto al Mazzei, ritiene che quest'ultimo, pur decisamente contrario alla visione nazista, dava comunque una certa adesione all'antisemitismo (l'autrice parla di "diverse sensibilità al tema razziale"), non basandosi, appunto, sull'elemento biologico-materiale, ma sull'argomento secondo il quale gli ebrei non si erano mai integrati, volutamente, nella nazione (*Langue fascisme et race. Considérations autour d'un dessein totalitaire*, in *Melanges de l'Ecole française de Rome*, 2005, p. 302, nota 11. Della stessa autrice su Mazzei, v. anche *Intervento*, in *Politiche dell'italianità tra culture e cittadinanza* (a cura di S. NERI SERNERI) in *Contemporanea. Rivista di Storia dell'800 e del '900*, 2010, p. 143 e *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, cit., p. 234 e ss.). Vedi anche P.E. DI RIENZO, *Intellettuali italiani ed antisemitismo-1938-1948. A proposito di un libro recente*, in *Nuova Rivista storica* 2013, p. 342, il quale colloca, in modo non condivisibile, *tout court* Mazzei tra i razzisti "militanti".

*difesa della Razza*<sup>47</sup> e seguito da un intervento di Julius Evola su *La Vita italiana*<sup>48</sup>. Soprattutto l'articolo apparso sul *Tevere*, come si evinceva già dal suo titolo, esprimeva un *J'accuse* nei confronti dell'ambiente della Sapienza, accusato di essere il laboratorio di teorie sostanzialmente antagoniste all'ortodossa visione in materia di razzismo. In tale contesto non appare quindi un fulmine a ciel sereno l'intervento del Ministero della Cultura nazionale che, con apposita missiva inviata al Rettore, denunciava la sussistenza, nel volume del Mazzei, oltre che di "inesattezze, confusioni ed errori", anche di "un pensiero politico piuttosto diffuso in certe zone della nostra cultura universitaria, che mal si accorda con i principi e le direttive del regime, specie in materia razziale"<sup>49</sup>. La nota si concludeva con un invito alla "Direzione della Collana" della Facoltà di agire, per il futuro, con maggiore oculatezza nella selezione dei lavori da pubblicare<sup>50</sup>. Il Rettore trasmise la nota alla Facoltà, che rispose, a mezzo del Preside, che erano state assunte informazioni presso l'autore e che era risultato che l'opera, già nella sua prima apparizione sulla *Rassegna sociale dell'Africa italiana*, era stata recensita favorevolmente e che era stata giudicata positivamente, nella sua stesura arricchita in forma di monografia in sede di conferimento della libera docenza, da parte di una Commissione composta da "uomini di indubbia competenza e di non meno indubbia fede fascista e nazionale"<sup>51</sup>. Veniva altresì ricordato che, anche dopo la sua pubblicazione definitiva, aveva ricevuto recensioni favorevoli, tra le quali quella della autorevole rivista "Lo Stato", diretta da Carlo Costamagna. La vicenda, comunque, per quanto risulta dalla documentazione ufficiale ebbe termine in tal modo.

Venendo ora al volume su Carlo Pisacane del 1943, esso, che costituisce il momento finale di una riflessione iniziata con articoli su riviste<sup>52</sup>, si inserisce, come si anticipava più sopra, in un contesto storico caratterizzato dalla presenza di una tendenza, espressa nella fase finale del regime fascista, da una parte di intellettuali, la c.d. Sinistra fascista<sup>53</sup>, attraverso una enfattizzazione ed una ripresa della supposta componente di socializzazione del movimento, arenatasi, secondo i suoi sostenitori, in un modello conservatore-moderato. In ciò, nella prospettiva di un Risorgimento tradito ed incompiuto, attraverso il

<sup>47</sup> In data 20 settembre 1942.

<sup>48</sup> Intitolato "In alto Mare", numero del novembre 1942. Sul ruolo di Evola e di Preziosi nel contrasto al c.d. razzismo nazionale, a cui si faceva riferimento più sopra, vedi ancora F. CASSATA, «Guerra all'ebreo»: la strategia razzista di Giovanni Preziosi e Julius Evola (1937-1943) cit., p. 53. Vedi anche R. DE FELICE, op. cit. p. 386 e A. DE FRANCESCO, *Mito e storiografia della «Grande rivoluzione»* cit., p. 267.

<sup>49</sup> La nota 1 ottobre 1942, prot. 4285 (con firma illeggibile" per il ministro") si trova nel fascicolo personale di Vincenzo Mazzei, custodito nell'Archivio della Sapienza. Nel fascicolo si trovano anche le pagine originali dell'articolo del *Tevere*.

<sup>50</sup> Vedi p. 2 del documento cit.

<sup>51</sup> La nota 26 ottobre 1942, a firma di A. de Stefani, presente sempre nel cit. fascicolo personale della Sapienza, conteneva il riferimento ad una recensione apparsa su *Razza e Civiltà* del 1941.

<sup>52</sup> Mazzei si era occupato già in prospettiva generale di Pisacane in una recensione sul volume di P.E. TAVIANI, *Problemi economici nei riformatori sociali del Risorgimento italiano*, Ancora, Genova 1940, apparsa in *Civiltà fascista* dell'agosto 1941 e con un breve articolo su *Il Fascismo* n. 3 del 1943, dal titolo *Falsità e luoghi comuni sul Risorgimento italiano*, seguito sulla stessa rivista nel numero di maggio-giugno dello stesso anno, da *I presupposti teorici della concezione sociale di Pisacane* e per finire con *Pisacane e Garibaldi a Roma nel '49*, in "Italia" del 1943.

<sup>53</sup> Sulla quale vedi ancora G. PARLATO, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, cit. 52 e ss. e p. 103 e ss. e, che ricorda Vincenzo Mazzei tra quelli che denunciavano i "ritardi rivoluzionari" del Fascismo (p. 104).

recupero di Mazzini, di Pisacane e poi di Filippo Corridoni, si rivendicava una originalità della rivoluzione fascista rispetto a quella nazionalsocialista, secondo una linea di continuità con tali figure risorgimentali e del primo dopoguerra, che poteva e doveva ancora essere recuperata in un rinnovato slancio del regime<sup>54</sup>. Tale connessione al Risorgimento, per altro, rappresentava anche la risposta ai rovesci che l'avanzare della guerra aveva determinato nei confronti della supposta politica di potenza dell'Italia, che ora andava declinando e l'azione bellica veniva ora presentata “sotto le improbabili insegne d'una guerra comunque patria, e dunque correlata ai precedenti conflitti che avevano forgiato la nazione”<sup>55</sup>.

L'attenzione da parte di Mazzei per Pisacane, viene collocata dalla storiografia prevalente nell'ambito della citata Sinistra fascista, ritenendolo vicino a figure come Giaime Pintor<sup>56</sup>, De Begnac<sup>57</sup> e Delio Cantimori<sup>58</sup>. E' stata anche evidenziata una contrapposizione critica, sia a Nello Rosselli che aveva pubblicato nel 1932 una monografia su Pisacane nel Risorgimento<sup>59</sup>, sia ad Aldo Romano, curatore della edizione dell'Epistolario<sup>60</sup>. Quanto al primo, Mazzei contesta una lettura in senso democratico-liberale dell'eroe di Sapri, resa dal Rosselli attraverso non condivisi accostamenti con Cattaneo, Romagnosi e una acritica, rilevata, contiguità con Mazzini<sup>61</sup>. Tale lettura, ad avviso del Mazzei stesso, non coglie il carattere profondamente rivoluzionario e radicale del pensiero di Pisacane, configurante un modello di socialismo legato ad un certo retroterra culturale e sociale tipicamente italiano, ben distante, nelle sue radici, dal modello giacobino del 1789<sup>62</sup>.

Quanto al secondo, il Romano, Mazzei evidenzia la mancata realizzazione di una seria edizione critica, che rivelasse la pregnanza innovativa del pensiero del Pisacane<sup>63</sup>.

Nella presente sede, comunque, ciò che può interessare è che l'attenzione per Pisacane da parte di Vincenzo Mazzei, da un lato rappresenta una rigorosa e ragionata ricostruzione storiografica e filosofica della figura di Pisacane e, dall'altro, sottende un chiaro e sincero anelito, che si astraie dallo stretto contesto storico di riferimento, alla realizzazione di un radicale rinnovamento della società italiana –ritenuta chiusa alla

<sup>54</sup> Vedi su tali profili, P. BUCHIGNANI, *Ribelli d'Italia. Il sogno della rivoluzione, da Mazzini alle Brigate Rosse*, Marsilio, Venezia 2017, p. 97 es ss. (p. 106 su Mazzei) e ancora G. PARLATO, op. ult. cit. p. 103.

<sup>55</sup> E. GENTILE, *La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo*, Milano, 1997, pp. 212 e ss., ripreso da A. DE FRANCESCO, “Il meglio che io abbia scritto in vita mia”. *Note sulla rivoluzione francese di Gaetano Salvemini*, in *Nuova Rivista storica* 2005, p. 281.

<sup>56</sup> C. PISACANE, *Saggio sulla Rivoluzione*, a cura di G. PINTOR, Torino, 1942.

<sup>57</sup> C. PISACANE, *Cenno storico d'Italia*, a cura e con introduzione di Y. DE BEGNAC, *Appunti su Pisacane*, Gnutti, Roma 1943.

<sup>58</sup> D. CANTIMORI, *Utopisti e riformatori d'Italia-1794-1847*, Sansoni, Firenze 1943, che si occupa di Pisacane nella parte iniziale (p.11).

<sup>59</sup> N. ROSSELLI, *Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano*, Bocca, Torino 1932.

<sup>60</sup> C. PISACANE, *Epistolario*, a cura di A. ROMANO, Società anonima editrice Dante Alighieri, Milano-Genova-Roma-Napoli 1937.

<sup>61</sup> V. MAZZEI, *Il socialismo nazionale...* cit., pp. 134 e 150.

<sup>62</sup> V. MAZZEI, op.ult. cit., p. 209 e ss.. Lo stesso Mazzei aveva già evidenziato il carattere originale e nazionale del Risorgimento italiano nel saggio cit. supra, alla nota 48, su *Falsità e luoghi comuni sul Risorgimento italiano*. Su tali profili, anche per la nota precedente, vedi A. DE FRANCESCO, *Mito e storiografia della «Grande rivoluzione»* cit., p. 268.

<sup>63</sup> Ivi, p. 155 (sul punto v. A. DE FRANCESCO, op.ult. cit., p. 269).

partecipazione delle masse e profondamente ingiusta- rimasto incompiuto a seguito dell'involuzione del Risorgimento a guida sabauda.

Tale anelito, tra i giovani che avevano creduto in una funzione catartica del fascismo rispetto a tale retaggio storico, da un lato ha portato alcuni ad aderire, in una *cupio dissolvi*, alla Repubblica sociale<sup>64</sup> ed altri, quali lo stesso Mazzei, alla definitiva maturazione di una posizione critica nei confronti del regime nella sua realtà storica e non come in precedenza idealizzato -già anticipata, nel suo caso, nella contestazione alla politica razzista filonazista- ed all'adesione ai valori democratico-pluralisti.

In tale adesione, egli porta con sé, una forte critica, da un lato, per la tradizione dello Stato liberale antifascista e, dall'altro, anche, in una certa misura, per il marxismo-leninismo nelle sue estreme applicazioni, che più volte aveva avuto modo di criticare, da altra angolazione, nei suoi scritti sull'ordinamento corporativo e sulla rappresentanza.

In ciò, la scelta, prima per il Partito d'Azione e poi per il Partito repubblicano, erano coerenti con il mantenimento di una visione che, ora orientata per il modello democratico-pluralista, si ricollegava sempre profondamente alla tradizione mazziniana e, soprattutto, ai suoi sviluppi successivi, anche originali.

Nel 1945 l'attività di Vincenzo Mazzei, come si è anticipato nei cenni biografici, si intensifica e si cala appieno nel clima preparatorio della costruzione del nuovo ordinamento. Accanto all'intensa attività di scrittura su giornali e periodici, Vincenzo Mazzei riprende l'attività scientifica, curando la riedizione, con ampia introduzione, de la "Rivoluzione d'Italia" di Giuseppe Montanelli, il teorizzatore, come è noto, della "Costituente d'Italia", quale formula politica preconizzatrice e paradigmatica dei processi di transizione democratica<sup>65</sup>. Ciò, come è stato efficacemente osservato<sup>66</sup>, si inquadra nel clima della rinascita della saggistica politica nell'immediato dopoguerra ed in particolare nel contesto romano, dove la liberazione era avvenuta già da tempo, rinascita nell'ambito della quale, tra le forze politiche particolarmente attivo appariva il Partito repubblicano<sup>67</sup>, al quale Mazzei aveva appena aderito. L'opera appare in una collana ("Pensiero politico italiano") edita da una piccola casa editrice indipendente, il Sestante, nell'ambito della quale era stato pubblicato lo scritto di Cattaneo sulle "Interdizioni israelitiche", con prefazione di Giulio Andrea Belloni, già segretario nazionale della federazione giovanile del Partito repubblicano tra 1924 e 1925 e insieme a Giovanni Conti protagonista della riorganizzazione clandestina del Partito repubblicano, nonché esperto delle origini del movimento repubblicano<sup>68</sup>.

La prefazione di Mazzei evidenzia il momento di tensione che i futuri protagonisti della Costituente stavano vivendo, quasi presago del futuro travaglio, esprimendo il suo

<sup>64</sup> P. BUCHIGNANI, *Ribelli d'Italia*, cit., p. 106 e ss.

<sup>65</sup> V. MAZZEI, *Il pensiero politico e sociale di Giuseppe Montanelli*, in G. MONTANELLI, *La rivoluzione d'Italia*, Sestante, Roma 1945.

<sup>66</sup> I. PIAZZONI, *Rileggere la tradizione. Collane di cultura politica a Roma tra 1944 e 1946*, in *Italia contemporanea* 2018, p. 87 e ss.

<sup>67</sup> I. PIAZZONI, op. cit., p. 89.

<sup>68</sup> I. PIAZZONI, op. ult. cit., p. 99.

interesse per uno dei c.d scrittori politici minori molto più vicino ed attento alla realtà delle cose e che “lascia meglio trasparire i momenti delicati e difficili del faticoso processo di travaso delle dottrine nella concretezza della prassi politica”, mettendo a nudo “le insuperabili antinomie e le incompiutezze dei meditati sistemi” e “i punti di frizione fra le esigenze ideologiche e lo stato d’animo collettivo”<sup>69</sup>.

Nel 1946, alla soglia delle elezioni e del referendum istituzionale, Mazzei cura, nell’ambito della collana “Testi e documenti costituzionali” promossa dal Ministero per la Costituente, la traduzione della costituzione rumena del 1938<sup>70</sup>, predisponendo una accurata prefazione nella quale offre una chiave di lettura del fallimento della costituzione del 1923, da lui definita “fra le tecnicamente più perfette delle costituzioni nate dopo l’altra guerra europea”<sup>71</sup>, chiave individuata nella mancanza, da un lato, di un “sano equilibrio sociale, dovuto all’assenza di una sana e robusta borghesia liberale mediatrice tra i grandi proprietari ...e le masse contadine, divenute, ormai insofferenti per via di una incipiente coscienza dei loro diritti e della loro forza” e, dall’altro, per le pressioni provenienti dal regime nazista, mediante il movimento delle “Guardie di Ferro”<sup>72</sup>. La costituzione del 1938 viene letta dal Mazzei come il prodotto di un atto instaurativo di tipo autocratico (con irrilevanza in senso democratico di un plebiscito previsto con voto palese), che, sia pure inteso a “salvare la Nazione dalla disgregazione politica e di difenderla da non desiderate ingerenze straniere”, dava luogo ad un modello di “totalitarismo regio” che, ammoniva lo studioso calabrese, appariva “sommamente istruttivo per coloro che insistono nel considerare, aprioristicamente, come una garanzia di libertà l’istituto monarchico e il suo cosiddetto “*pouvoir modérateur*” rispetto all’azione delle parti politiche”<sup>73</sup>.

#### 4. Vincenzo Mazzei alla Costituente

Eletto alla Costituente, Mazzei diviene segretario del Gruppo Repubblicano. Come tale, faceva parte di un manipolo di deputati non particolarmente nutrito, ma molto qualificato, specie nel settore giuridico, professionale e universitario<sup>74</sup>.

Il modo in cui il deputato calabrese si mosse all’interno dell’assemblea fu, da un lato, aderente alla visione repubblicana, anche nelle sue radici mazziniane, da lui richiamate spesso nei suoi interventi, ma, dall’altro, non mancarono iniziative che lo videro schierarsi, dinanzi a temi cruciali in cui si era formato una personale opinione, con iniziative intraprese da esponenti autorevoli di altri parte politiche, comunque contigue, quali partito socialista (poi socialista dei lavoratori italiani) e autonomisti.

<sup>69</sup> V. MAZZEI, op. cit., pp. XII e XIII, passaggi evidenziati da I. PIAZZONI, op. ult. cit., p. 102.

<sup>70</sup> V. MAZZEI (a cura di), *La costituzione rumena*, Testi e documenti costituzionali n. 24, Sansoni, Firenze 1946.

<sup>71</sup> V. MAZZEI, op.ult. cit., p.11

<sup>72</sup> Op.ult. cit., p.12.

<sup>73</sup> Op. ult. cit., p. 14.

<sup>74</sup> Come ricorda U. DE SIERVO, *Il ruolo dei giuristi alla Costituente*, in *Nomos-le attualità del diritto* on line, Anticipazioni al n. 3 del 2017, p. 6 e ss.

#### 4.1 L'apporto al tema dei poteri legislativi dell'Assemblea costituente

Il suo esordio in aula è nella fase iniziale di riflessione da parte dell'Assemblea sulle modalità concrete di esercizio delle proprie complessive funzioni. In particolare, alla seduta dell'Assemblea del 13 settembre 1946, interviene nella discussione relativa alla questione della funzione legislativa ordinaria “delegata” al Governo dall'art. 3 del d.lgs. luog. 16 marzo 1946, n. 98, “ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea”.

Tale questione coinvolgeva il problema della vincolatività della c.d. seconda costituzione provvisoria nei confronti di un'assemblea ad ampia legittimazione democratica, susseguente alle prime elezioni libere dopo l'era fascista, come tale ritenuta in grado, da molti dei deputati, di disporre della funzione legislativa ordinaria fuori dalla “gabbia” imposta, anche in rottura o deroga al d. lgs. luog. n. 98 del 1946<sup>75</sup>. Come è noto, si trovò una soluzione di compromesso, consistente in una modifica aggiuntiva al regolamento dell'Assemblea, che stabiliva che il Governo avrebbe trasmesso i progetti di decreto all'Assemblea, la quale, mediante apposite commissioni, avrebbe stabilito quali lasciare all'approvazione governativa e quali riservare all'approvazione dell'Assemblea stessa. Tale soluzione, sul piano formale, lasciava che la fonte della delega al Governo del potere legislativo ordinario fosse sempre nel decreto luogotenenziale, anche se introduceva margini sostanziali di condizionamento da parte dell'Assemblea, stante anche la sussistenza del rapporto fiduciario, sulla base dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.lgs. luog. n. 98 del 1946.

La posizione di Mazzei, rispetto a tale problematica, è quella di schierarsi a favore dell'attribuzione di una posizione di superiore dignità all'Assemblea costituente nell'ambito dei meccanismi procedurali della fase transitoria. Con tagliente lucidità, Vincenzo Mazzei evidenzia la necessità di essere consapevoli che la modifica regolamentare, in quel momento in discussione, non risolveva in radice il problema dei rapporti tra Assemblea e Governo sul piano della funzione legislativa, considerata in ogni suo aspetto, compresa l'iniziativa legislativa.

In realtà, egli nota, “la modifica del Regolamento che oggi è in discussione, fa esplicito e reiterato richiamo alla competenza dell'Assemblea costituente come determinata dal citato Decreto luogotenenziale” lasciando inalterato l'assetto che, sul piano delle fonti di produzione, esso delineava e, quindi, la Costituente “riconosce la sua non sovranità, perché accetta la determinazione della propria competenza da parte di una autorità che non è quella propria”<sup>76</sup>. La via di uscita che egli allora propone è quella, se si approvava la

<sup>75</sup> Fu, come si sa, Calamandrei a sollevare il problema, nel corso della seduta del 15 luglio 1946 dell'Assemblea, allorché sostenne che il fondamento della delega della funzione legislativa ordinaria al Governo dovesse scaturire da una manifestazione formale di volontà della stessa Assemblea e non dal decreto luogotenenziale.

<sup>76</sup> Atti Ass. cost., res. sten. seduta 13 settembre 1946, p.534. Aggiunge (ivi) Mazzei che la “Costituente è in tanto veramente sovrana, in quanto ha la competenza di determinare la propria competenza. Qui nella Assemblea vi sono valenti giuristi, che possono darmi atto della validità di questo elementare principio”.

modifica regolamentare, di far approvare subito dopo da parte dell'Assemblea una legge di rango costituzionale che ridefinisse la materia innovando al decreto luogotenenziale, da non considerare “una specie di tabù, una superlegge, una specie di statuto non modificabile”<sup>77</sup>. Tale legge costituzionale, sempre secondo Mazzei, sarebbe stata da elaborare mediante una commissione speciale e avrebbe dovuto estendersi anche ad una più ampia rimeditazione dell'assetto delineato dalle altre disposizioni del decreto luogotenenziale del 1946 (in particolare gli artt. 4, 5 e 6), ritenute non adeguate “alla situazione repubblicana”, anche mediante l'attribuzione, sin da subito, al Capo provvisorio dello Stato, della denominazione di Presidente della Repubblica<sup>78</sup>. Come ebbe modo di annotare anni dopo, questa proposta aveva il senso anche di coinvolgere l'Assemblea costituente, non solo nella fondamentale opera di stesura del testo della legge fondamentale, ma anche di procedere, parallelamente, all'emanazione delle prime leggi ordinarie di attuazione, in una virtuosa contiguità, superando il modello che demandava solo al futuro parlamento che sarebbe scaturito dal nuovo testo costituzionale, tale funzione, ivi inclusa la ratifica dell'attività legislativa esercitata dal Governo ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1948<sup>79</sup>.

#### 4.2 L'apporto alla disciplina delle istituzioni e dei diritti connessi al pluralismo sociale ed economico

Per il resto, i suoi interventi, sono concentrati nella fase di discussione del progetto di costituzione dinanzi al *plenum* dell'assemblea e, quindi, a partire dal marzo 1947. Essi, coerentemente con la sua attenzione, sul piano politico e giuridico, per il fenomeno del pluralismo sociale, quale fattore fondamentale di funzionamento, per dirlo con Mortati, dello Stato Comunità, riguardano essenzialmente alcuni dei protagonisti di tale pluralismo, quali la famiglia e, soprattutto, il sindacato, estendendosi anche la sua attenzione ad alcuni segmenti dello Stato sociale, quale il diritto allo studio, all'assistenza ed al lavoro, con particolare riguardo al diritto di sciopero.

La particolarità di tale attenzione, consiste, ovviamente, vista la sua formazione culturale e la sua posizione politica, in una visione del pluralismo che appare ben differenziata da quella cattolica. E' proprio contestualmente alla sua entrata in scena, nel vivo dell'approvazione del testo costituzionale che il deputato calabrese ha modo di fornire una riflessione sul tema, nel contesto di un volume, dal significativo titolo “La Repubblica dei Repubblicani”, nel quale esprimeva su temi fondamentali, appunto il suo modo di essere repubblicano<sup>80</sup>.

Per Mazzei la sua concezione di Stato è “profondamente e positivamente rivoluzionaria” in quanto rifiuta il modello dello Stato “moderno”, burocratico e

<sup>77</sup> Lc. ult. cit.

<sup>78</sup> Lc. ult. cit.

<sup>79</sup> Così è indicato nel citato Curriculum, custodito nel suo archivio professionale (vedi supra note 2 e 3).

<sup>80</sup> V. MAZZEI, *La Repubblica dei Repubblicani*, Editrice Atlantica, Roma 1947.

centralizzato” per assumere le connotazioni di uno Stato “sociale”, inteso come centro di coordinamento delle molteplici espressioni dell’autonomia sociale<sup>81</sup>. Contro la “statizzazione della vita”, secondo la lezione di Ortega y Gasset, occorre costruire, secondo Vincenzo Mazzei, “un sistema di organizzazione politica fondato su una vita rigogliosa delle autonomie sociali (associazioni professionali, culturali, patriottiche, mutualistiche, sportive, università, istituzioni locali varie ecc.)”, da intendersi anche come ulteriore elemento di contrappeso allo schiacciamento della maggioranza (prepotere governativo e centralismo burocratico), accanto ai tradizionali congegni costituzionali<sup>82</sup>. Alla base di tutto ciò, risiedeva una adesione del Mazzei ad una visione socialista propria secondo lui dei repubblicani, da lui descritta nel volume sotto il titolo “Il nostro socialismo”, che si poneva come terza via tra l’individualismo ed il collettivismo, alla ricerca della conciliazione tra libertà e giustizia sociale, secondo la lezione di Mazzini, Pisacane e Ferrari, attraverso una società senza gerarchie tra i lavoratori, ma solo distinzioni di funzioni e di compiti, in cui le classi fossero sostituite dalle professioni<sup>83</sup>. Questa era a suo avviso la “Repubblica”, non vuota forma di governo, ma “compiuta concezione di vita morale, politica e sociale” ispirata al socialismo proudhoniano ed anche a “quei valori ancora vitali del marxismo”<sup>84</sup>.

Venendo ora alla partecipazione alla Costituente con riguardo alla tematica in esame, un primo intervento viene effettuato dal Mazzei in sede di approvazione della disposizione che del pluralismo sociale si configura come la matrice e cioè l’art. 2 cost.

La disposizione originaria (art. 6 del Progetto) prevedeva l’attribuzione dei diritti, denominati al momento come “essenziali”, all’individuo e, direttamente, alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità. L’attuale formulazione è invece dovuta, come è noto, ad un emendamento dell’On.le Fanfani ed altri, reiterato anche da esponenti del Partito comunista (primo firmatario On.le Amendola). Come ebbe modo di spiegare Aldo Moro, tra gli altri firmatari per la DC, la modifica era dovuta alla volontà di fornire criteri identificativi per le formazioni sociali, tra le varie ipotizzabili, che potevano essere titolari, al pari dei singoli, dei diritti inviolabili. Tali criteri individuavano assiologicamente, secondo Moro, quelle nelle quali “si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell’uomo”, rappresentando tali formazioni la proiezione sociale di quello che è il valore pregiudiziale ed unitario della persona umana in sè<sup>85</sup>.

L’intervento di Vincenzo Mazzei appare interessante, in quanto al di là della proposta di modifica da lui prospettata, che tendeva a una più rigorosa formulazione del concetto

<sup>81</sup> V. MAZZEI, op. ult. cit. ,p.33.

<sup>82</sup> Op. ult. cit., p. 34.

<sup>83</sup> Op. ult. cit., p. 50 e ss.

<sup>84</sup> Op. ult. cit., p. 52. Sotto tale punto di vista appaiono calzanti le considerazioni contenute in un necrologio senza firma apparso sul sito del Partito repubblicano-Voce repubblicana l’anno della morte dello studioso calabrese, nel 2010, nel quale veniva evidenziata soprattutto l’apertura di Mazzei ad una visione socialista, che appariva vicina, per certi versi, al “socialismo utopistico e libertario che trovava espressione nella formula “libertà ed associazione”, in ciò avvicinandosi, secondo il redattore, al pensiero di Aleksandr Herzen.

<sup>85</sup> Atti Ass. cost., seduta del 24 marzo 1947, res. sten. p. 2416.

sul piano linguistico<sup>86</sup>, si sostanzia in una felice sintesi della sua visione dei diritti fondamentali della persona umana, che si raccorda al suo retroterra culturale, ora filtrato e maturato attraverso l'angolazione della *Weltanschauung* repubblicana. In particolare, Mazzei conferma l'adesione del gruppo repubblicano alla nuova formulazione dell'art. 6 (che diventerà 2), da un lato, per le sue chiare ridondanze mazziniane, ma dall'altro anche (e qui riemerge quella sua vena neogiusnaturalistica che l'amico Manes aveva individuato in lui nella presentazione del volume su Schelling<sup>87</sup>) perché, come da lui sottolineato, nella disposizione "è implicita una concezione dello Stato che poggia sui diritti individuali essenziali dell'uomo, che vengono poi riconosciuti dallo Stato: vale a dire i diritti di libertà sono anteposti alla stessa formazione statale, come esigenza inderogabile di qualsiasi stato civile"<sup>88</sup>.

Sulla famiglia, in via preliminare, Vincenzo Mazzei interviene, invece, nel contesto della animata discussione che caratterizzò l'esame dell'ordine del giorno Orlando, il 23 aprile 1947. Tale ordine del giorno, come noto, esprimeva il punto di vista critico, proprio del vecchio e glorioso giurista dello Stato liberale, nei confronti di una parte della costituzione infarcita, a suo dire, di una serie di enunciazioni prive di valenza giuridica e da norme troppo dettagliate, che pretendevano, nella parte sul diritto di famiglia, a sovrapporsi al Codice civile e, comunque, a pregiudicare le scelte del futuro legislatore ordinario<sup>89</sup>. Mazzei interviene a nome del Gruppo repubblicano, con dichiarazione di voto favorevole, condividendo le perplessità sopra evidenziate dall'Orlando, tra cui, in particolare la critica della volontà espressa nel Progetto di fornire una definizione della famiglia mediante la dizione "società naturale"<sup>90</sup>.

L'ordine del giorno Orlando viene rigettato e Mazzei porta avanti comunque il proposito di filtrare, da un lato, secondo un adeguato rigore tecnico, la formulazione delle disposizioni costituzionali in materia coinvolte e, dall'altro, di neutralizzare alcuni principi che si volevano affermare sulla famiglia. In tal modo egli propone di sostituire i tre articoli dedicati alla materia nel progetto di costituzione<sup>91</sup> con un unico articolo.

Nella sua proposta vengono espunti la definizione di famiglia, il riferimento a "diritti della famiglia" e, soprattutto il principio della indissolubilità del matrimonio. Restano, in tal modo: a) l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'unità della famiglia; b) il dovere di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli; c) la garanzia per i figli nati

<sup>86</sup>Ivi, p. 2419. La proposta consisteva nel sostituire "sia nelle formazioni sociali..." con "sia come appartenente alle formazioni sociali", che il Mazzei ironicamente avvertiva essere una correzione necessaria per evitare che fosse dato adito alla stampa che "noi ignoriamo la sintassi" (ivi p. 2420). Tuttavia tale correzione formale, assieme ad altre proposte, era stata considerata da Moro (lc. ult. cit.) come idonea ad alterare sostanzialmente un delicato assetto di "sfumature" linguistiche che l'emendamento Fanfani-Amendola aveva faticosamente raggiunto tra le parti politiche ed era stata relegata tra le raccomandazioni per il Comitato per il coordinamento finale del testo, senza essere messa in votazione.

<sup>87</sup> Vedi supra p.

<sup>88</sup> Atti Ass. cost., res. sten. ult. cit., p. 2419.

<sup>89</sup> Vedi l'ampio dibattito, con la lunga prolusione di Vittorio Emanuele Orlando, in Atti Ass. cost., res. sten. del 23 aprile 1947, p. 3239-3246

<sup>90</sup> Ivi, p. 3249.

<sup>91</sup> Articoli 23, 24 e 25

fuori del matrimonio di una condizione giuridica che escluda inferiorità morali e sociali e comprenda il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; d) la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù. Particolarmente vibrante ed appassionato è l'intervento che Mazzei effettua sul profilo dell'indissolubilità. Egli sottolinea <sup>92</sup> in particolare l'inammissibile incidenza (che definisce "una vera e propria prepotenza maggioritaria della Democrazia cristiana") di tale principio essenzialmente su quella parte di matrimoni celebrati col solo rito civile, rispetto ai quali non comprende "perché si voglia sbarrare assolutamente questa piccola valvola di sicurezza, perché mai -in altri termini- si voglia imporre anche alla coscienza degli acattolici o degli anticattolici di accettare un principio, che, per loro, non è necessario e non è coerente con la loro concezione della vita familiare". Con uno sguardo rivolto al futuro, lo studioso calabrese ritiene che, in ogni caso, la difesa dell'indissolubilità del matrimonio non deve risiedere nella costituzione, ma nella "potenza del sentimento cattolico degli italiani", qualsiasi potesse essere l'evoluzione della legislazione civile<sup>93</sup>.

Anche per la problematica degli aiuti alle famiglie, previsto nell'ultimo comma dell'art. 25 del Progetto (ora art. 31 comma 2) Mazzei sostiene che non si può ammettere che nella Carta costituzionale si fissi il principio che la famiglia debba essere aiutata già al suo formarsi e che le famiglie numerose debbano avere un particolare trattamento di favore. In particolare, in ordine a tale ultimo profilo, egli contesta, alla luce di un dato statistico che in quel momento segnalava una tendenza all'incremento molto netto, si dovesse cristallizzare in costituzione un principio politicamente equivalente a quello dell'incremento demografico <sup>94</sup>. Mazzei ammette che tra i compiti, che lo Stato democratico deve prefiggersi, c'è anche la tutela del miglioramento demografico del Paese, ma non nel senso quantitativo, ma nel senso qualitativo. In tal senso, retrospettivamente, fu un errore, a suo avviso, il credere, secondo la politica demografica fascista, che lo Stato diventi forte coll'aumento della popolazione. Uno Stato, nota Mazzei, diventa più forte col miglioramento fisico qualitativo degli individui, evitando la diffusione delle malattie sociali, e curando che le giovani generazioni crescano sane <sup>95</sup>.

Mazzei contesta, infine, anche l'accento dell'articolo 25 al «favorire gli istituti necessari a tali scopi» in vista della protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, perché questa espressione "potrebbe far sorgere l'idea che noi sentiamo il bisogno urgente di nuovi enti e di nuovi commissariati là dove di enti e di commissariati ne abbiamo anche

<sup>92</sup> Gli interventi di Mazzei del 23 aprile 1947 sono alle pp. 3249, 3260, 3261, 3279, 3281.

<sup>93</sup> Ivi p. 3261.

<sup>94</sup> Ivi, p. 3260. Al riguardo Mazzei precisa che "eventuali provvidenze, limitate e ragionevoli, che lo Stato volesse adottare, per lenire certe situazioni particolarmente dolorose, potrebbero essere adottate egualmente, anche senza l'esistenza d'una norma costituzionale... In politica l'implicito e l'esplicito non si equivalgono. Una cosa è un principio affermato esplicitamente; una cosa è il tacito consenso che si assolve una certa esigenza con provvidenze da valutare e da deliberare caso per caso".

<sup>95</sup> La lucida analisi che Mazzei fa della pregressa politica del regime è nel senso che "i premi di nuzialità e di natalità facevano credere ai cittadini che, mettendo al mondo, in modo irresponsabile, numerosi figli ad un certo momento vi dovesse provvedere lo Stato. Era una politica allegra, che noi evidentemente non possiamo seguire"(lc. ult. cit.).

troppi: vi è una legge sulla maternità e l'infanzia, vi sono disposizioni che, opportunamente coordinate e modificate, possono rispondere allo scopo”<sup>96</sup>.

Per quanto riguarda l'area dell'istruzione, il deputato calabrese, nelle sue varie iniziative, si schiera decisamente a favore di una forte connotazione pubblica della medesima, con il riconoscimento della possibilità di scuole non statali, ma non in una logica di piena equipollenza. In quella sede coglie anche l'occasione, in coerenza con una parte dello spirito del sopra citato e condiviso Ordine del Giorno Orlando, per suggerire modifiche del testo del Progetto intese, non solo formalmente, ad asciugare le disposizioni da enunciazioni, a suo avviso, prive di valenza giuridica o contraddittorie, per determinarne un efficace grado di perfezione tecnica delle disposizioni stesse sul piano giuridico

Al riguardo, in primo luogo, firma assieme agli onorevoli Paolo Rossi, Binni, Preti, del Gruppo del Partito Socialista Lavoratori Italiani, un emendamento riguardante l'art. 27 del Progetto (oggi 33) . Oltre che per esprimere in forma ritenuta più corretta l'enunciato “l'arte e la scienza sono libere”, affermando invece che sono libere le manifestazioni della scienza e dell'arte, come è libero il loro insegnamento <sup>97</sup>, l'emendamento propone l'inserimento nel testo costituzionale del principio secondo il quale l'istruzione, di qualunque grado, è precipua funzione dello Stato, dovendo dettare norme generali anche per le scuole private, determinandone con legge gli obblighi e le sostanziali garanzie e ciò anche nel caso che non sia chiesta la parificazione<sup>98</sup>.

In secondo luogo, con riguardo all'art. 28 del Progetto sulla scuola<sup>99</sup> (ora art. 34), Mazzei stesso propone un emendamento sostitutivo<sup>100</sup>.

Tale emendamento riguarda, innanzitutto, il primo comma della disposizione, di cui veniva chiesta la soppressione. L'enunciato «La scuola è aperta al popolo», viene dal Mazzei ritenuto “un mediocre *slogan* propagandistico, non certo un comma di Costituzione” e, comunque “tecnicamente errato e politicamente inaccettabile”<sup>101</sup>. In particolare il deputato calabrese censura l'utilizzo del termine “popolo”, che, se inteso nel significato dell'art. 1 Cost. quale “universalità dei cittadini”, sarebbe stato del tutto

<sup>96</sup> Lc. ult. cit.

<sup>97</sup> Atti Ass. cost. res. sten. 24 aprile 1947, p. 3313. Ricorda Paolo Rossi, chiamato ad illustrare l'emendamento che, o l'arte e la scienza sono libere, o non sono né arte né scienza. Aggiunge poi che “l'arte di Stato, contenuta e costretta nello stivaletto malese di una qualsiasi dottrina maggioritaria, è tutto fuori che arte; la scienza piegata alle tesi prestabilite di una qualsiasi politica viene a negare se stessa, a contraddire al proprio fine e alla propria essenza, determinando la più stridente delle antinomie. L'arte e la scienza sono la libertà stessa nella sua forma più alta: dire che arte e scienza sono libere è come dire che la libertà è libera!”.

<sup>98</sup> Conclude Paolo Rossi che lo Stato mancherebbe al proprio compito se restringesse la sua attività ad una pura tutela di polizia e cioè a sorvegliare che le scuole private non si pongano in conflitto con la morale pubblica e il diritto comune (così era formulato l'originario testo della Commissione).

<sup>99</sup> Comma 1: La scuola è aperta al popolo. Comma 2: L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito. Comma 3: I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Comma 4: La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

<sup>100</sup> «L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

«La Repubblica assicura agli allievi meritevoli, privi di mezzi, la possibilità di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da conferirsi per concorso».

<sup>101</sup> Atti Ass. cost., seduta del 29 aprile 1947, res. sten., p. 3385

pleonastico, mentre, ove, come appariva verosimile, stesse ad indicare il complesso dei ceti meno abbienti, dei ceti «popolari», sarebbe stata una espressione inaccettabile “perché è o classista, o significativa di una inferiorità sociale che siamo ben lungi dall'ammettere... Per noi mazziniani il popolo è tutta la società nazionale”<sup>102</sup>. A tale stregua Mazzei conclude che “E' un'esigenza tecnica indiscutibile che in un testo costituzionale i termini — specie certi termini di importanza fondamentale, come la parola «popolo» — vengano usati sempre nel medesimo senso”.

Un altro punto critico rispetto alla coerenza della disposizione in esame viene individuato dal Mazzei nel riferimento ad un «diritto» che avrebbero i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, «di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione». A suo avviso non si poteva configurare un diritto di questo genere, da intendersi come distinto dal diritto di accesso a tutte le scuole di tutti gli ordini e gradi, un diritto, quest'ultimo, non contestato e non contestabile, di cui sarebbe stato superfluo fare menzione. Se l'intento della Commissione, nel formulare il terzo ed il quarto comma, era quello di esprimere l'esigenza di assicurare a tutti la possibilità di percorrere tutti i gradi dell'istruzione e, più precisamente, di assicurare a tutti, anche ai non abbienti, attraverso opportune provvidenze economiche, la possibilità, di frequentare le scuole medie e superiori di ogni ordine, il modo tecnicamente corretto e preciso di esprimere tale concetto sarebbe stato, secondo Mazzei, quello di usare la formulazione “la Repubblica assicura a tutti la possibilità di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione mediante borse di studio, ecc.” escludendo la sussistenza di un diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione» -che giuridicamente non avrebbe avuto senso -garantendo agli allievi meritevoli, privi di mezzi, aiuti economici e provvidenze adeguate da parte dello Stato<sup>103</sup>.

Infine, l'emendamento prevedeva l'esclusione degli studenti delle scuole non statali parificate dalle borse di studio previste dallo Stato. Mazzei definisce la scuola non statale come “un'impresa economica privata che ha lo scopo di gestire un istituto di istruzione”, rispetto alla quale, visto che l'istruzione dei cittadini è un precipuo interesse pubblico, lo Stato può trovare utile ed opportuno di accordare dei benefici anche a scuole private o agli allievi di scuole private. Ma una cosa, a suo avviso, è che possa farlo e lo faccia quando lo ritiene utile ed opportuno, altro è che sia tenuto, giuridicamente e costituzionalmente, a farlo, cosa questa da lui ritenuta inammissibile.

Gli elementi critici posti in evidenza dal deputato calabrese non vengono, tuttavia, colti in assemblea nella loro pregnanza e solo, per altra via, la dizione “popolo” rispetto all'apertura della scuola, viene sostituita con il termine “tutti”. Nonostante gli sforzi dialettici del Mazzei, le sue proposte sono frettolosamente valutate come intese ad introdurre modifiche puramente formali, venendo da lui stesso, alla fine, accantonate<sup>104</sup>.

<sup>102</sup> Lc. ult. cit.

<sup>103</sup> Lc. ult. cit.

<sup>104</sup> E' il Presidente Terracini nel corso della seduta del 30 aprile 1947 che più volte ribadisce tale concetto. Mazzei obietta (res. cit., p. 3403) che “quando io rifondo tutto un articolo, lo riorganizzo, lo dispongo tecnicamente in modo diverso, lo mutuo interamente... Il suo, signor Presidente, è un ragionamento già fatto l'altro giorno e lei ha avuto ragione perché l'Assemblea le ha dato ragione. Vi sono principî elementari di logica giuridica, che anche se

Per quanto riguarda la parte della costituzione economica, il deputato Mazzei interviene nell'area giuslavoristica, con riferimento al diritto al lavoro, alla libertà sindacale e al diritto di sciopero.

Per quanto riguarda il primo ambito, assieme agli On.li Foa e Valiani (Gruppo autonomista), e Tremelloni (Partito Socialista Lavoratori Italiani) presenta un emendamento all'art. 30 del Progetto inteso a valorizzare, con spirito profetico rispetto all'odierna dimensione eurounitaria, un "diritto alla libera circolazione internazionale dei lavoratori"<sup>105</sup>.

Illustra, inoltre, la presa di posizione del Gruppo repubblicano sull'emendamento Montagnana ed altri del Gruppo comunista all'art. 31 del Progetto (futuro art. 4), inteso a introdurre, a tutela del diritto al lavoro di tutti i cittadini, una attività di coordinamento e direzione dell'attività produttiva, mediante un "piano che dia il massimo rendimento per la collettività"<sup>106</sup>. Tra le motivazioni che portano alla decisione del rigetto dell'emendamento Montagnana, viene ancora una volta evidenziata dal Mazzei una esigenza di rigore terminologico nella formulazione del testo costituzionale, tuttavia con immediate ricadute sostanziali<sup>107</sup>. In particolare, viene puntato l'obiettivo sull'uso del termine "piano" nell'emendamento in esame. Partendo dalla premessa che i Repubblicani non erano pregiudizialmente contrari all'intervento statale nell'economia, il deputato calabrese avverte che se con il termine in questione si intendeva una pianificazione generale e totale, "la quale fa sì che lo Stato investa con la sua azione tutto il movimento economico-sociale", ciò sarebbe stato in contrasto, non solo con il pensiero repubblicano italiano, ma con il pensiero repubblicano di tutta Europa<sup>108</sup>.

Mazzei a questo punto richiama l'esistenza nel DNA repubblicano di una estrema attenzione per una effettività del diritto al lavoro per tutti, attenzione "tradizionale della scuola repubblicana italiana, di quella scuola che ha iniziato il movimento operaio in Italia e alla quale, quindi, nessuno può in buona fede rimproverare di non curare l'interesse degli operai". Tuttavia, secondo Mazzei -che ricorda come tale posizione fosse quella, ampiamente condivisa, emersa nella Commissione dei 75- la realizzazione di tale effettività può avvenire solo secondo la logica del diritto al lavoro quale diritto potenziale, "vale a dire come una esigenza etico-giuridica, che lo Stato riconosce valida" e per le quale

---

disconosciuti da tutte le Assemblee di questo mondo, restano sempre validi. Ed è proprio questo il caso nostro. Anche se l'Assemblea mi dà torto, io non posso non continuare a ritenere di aver egualmente ragione. Quando si aggiunge o si toglie qualche cosa ad un articolo di legge è evidente che se ne vuol mutare il contenuto".

<sup>105</sup> E' l'On.le Foa a illustrare l'emendamento alla seduta dell'8 maggio 2018 (res. sten., p. 3715).

<sup>106</sup> Atti Ass. cost., Seduta del 9 maggio 1947, res. sten., p. 3776. La versione poi concretamente proposta in assemblea era comunque leggermente "addolcita" rispetto a quella proposta nel testo: "Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, lo Stato interverrà per coordinare e orientare l'attività produttiva, secondo un piano che assicuri il massimo di utilità sociale".

<sup>107</sup> Questa volta Mazzei richiama quella che definisce "una precisa tradizione dottrina nel nostro partito, alla quale noi cerchiamo sempre, per quanto possibile, di attenerci scrupolosamente...Le parole che si usano in un testo costituzionale devono essere usate in quella che è l'accezione corrente" (res. ult. cit., p. 3791 e ss.).

<sup>108</sup> Lc. ult. cit.

adotta le misure più idonee per renderlo più che possibile concreto e reale. Ciò che invece i Repubblicani rifiutano, sempre secondo l'On.le Mazzei, è il diritto al lavoro inteso come diritto positivo al quale si attribuisce una immediata e concreta garanzia, “quale quella d'un piano economico, che, in questo caso, non può non essere inteso nel senso di quella pianificazione totale, che non possiamo accettare perché non siamo marxisti”<sup>109</sup>. Ciò che invece i repubblicani accettavano, conclude Mazzei, era un modello di razionalizzazione inteso a far sì che “... quei puntuali, certi interventi statali, che oggi sono disordinati ed episodici, possano essere coordinati in un piano organico, in modo tale che l'intervento statale, anziché essere rimedio a dei mali, non si traduca in un ulteriore aggravamento di questi mali”. Tale modello era già prospettato nell'art. 37 (ora 41) del Progetto della Commissione (dove si affermava che “La legge determina le norme ed i controlli necessari perché le attività economiche possano essere armonizzate e coordinate ai fini sociali”), che legittimava che lo Stato potesse adottare tutti quei provvedimenti e quelle forme di programmazione economica che possono avere carattere sostanziale di piani, per fini determinati e contingenti, dando una risposta a livello costituzionale del problema del rapporto tra iniziativa economica privata ed interventi dello Stato nell'economia. Una disposizione, quale quella prospettata nell'emendamento Montagnana, nella quale l'uso del termine piano, di cui era nota l'accezione corrente, evocava scenari di tipo collettivista, appariva, nello scenario evocato dall'On.le Mazzei, contraddittoria ed anche potenzialmente pregiudizievole del diritto alla libera scelta dell'attività lavorativa ed andava pertanto rifiutata<sup>110</sup>.

In ordine ad uno snodo cruciale dell'erigendo Stato sociale, quale il diritto all'assistenza sociale, il deputato Mazzei non manca di intervenire, questa volta affiancandosi ad Ugo La Malfa, con un emendamento inteso ad espungere dal primo comma dell'art. 34 del Progetto (ora 38) la locuzione “al mantenimento”, quale attributo, distinto dall'assistenza sociale, del diritto previsto a favore del “cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita”<sup>111</sup>. Nell'illustrare l'emendamento il deputato calabrese delinea una concezione cauta e realistica, anticipatrice dei tempi, della possibilità di prevedere oneri a carico della spesa pubblica, anche in ordine a situazioni estreme di disagio. Con il prevedere, sottolinea l'On.le Mazzei, un diritto al mantenimento, distinto dall'assistenza, “sembrerebbe che lo Stato voglia assumere rispetto ai cittadini un impegno aggiuntivo oltre agli impegni già presi con il complesso degli oneri assistenziali”, impegno che nella sua ampia connotazione “non può che andare a carico della famiglia, non già dello Stato”. Lo Stato, egli annota, ha il dovere dell'assistenza e l'assistenza ha una serie di gradi e, solo in qualche caso, giunge a quella intensità per cui si può dire che lo Stato mantiene gli inabili al lavoro. Ma formulare *sic et simpliciter* un “diritto ad essere mantenuti dallo Stato”, appariva, a suo avviso, fuorviante sia ancora una volta per ragioni formali di

<sup>109</sup> Lc. ult. cit.

<sup>110</sup> Vedi sempre l'intervento dell'On.le Mazzei, res. ult. cit., p. 3792.

<sup>111</sup> Atti Ass. cost. seduta del 10 maggio 1947, res. sten. p. 3833.

tecnica giuridica, sia perché “in sostanza il mantenere gli individui inabili non si saprebbe poi dove precisamente si fermi e quale onere importi per lo Stato, che di oneri ne ha fin troppi”<sup>112</sup>. E qui, fondamentali appaiono le sue profetiche parole finali, secondo le quali, appariva evidente che “lo Stato repubblicano (questo Stato repubblicano ancora gracile) debba assumere solo gli impegni che può effettivamente mantenere”<sup>113</sup>.

L’area sindacale rappresenta sicuramente il terreno dove appare ancora più interessante esaminare il contributo di Vincenzo Mazzei alla Costituente, vista la parabola della sua attività scientifica iniziata, come si è visto, nell’ambito degli studi sull’ordinamento sindacalcorporativo fascista e la sua successiva attenzione, come si anticipava più sopra, per il pluralismo sociale nelle sue varie espressioni anche nel settore economico.

Il modello di sindacalismo del Mazzei, convinto sostenitore della democrazia pluralista, era stato da lui descritto, nel già citato volume del 1947, come il sindacalismo “critico”, trascendente come tale il mero ambito della questione operaia, e operante come “metodo di organizzazione della libertà e della giustizia per tutte le categorie sociali e di educazione civile dei lavoratori”<sup>114</sup>. In quanto tale il sindacato, quale componente più importante del “Federalismo sociale” (che Mazzei definisce come la forma di organizzazione politica di sintesi e coordinamento delle autonomie), diviene “un organo primario per la costruzione della nuova democrazia”, che deve essere presente in ogni sede rappresentativa istituzionale in modo che “la politica sia calata nel vivo dei concreti problemi collettivi, i quali sono sempre economico-sociali o, quantomeno, dalla situazione economico-sociale condizionati”<sup>115</sup>. Corollario di tale cruciale posizione del sindacato, divengono allora, sempre secondo Mazzei, due connotati che tale istituzione deve possedere: la sua unicità all’interno di ogni categoria e la sua obbligatorietà. Per quanto riguarda il primo profilo, secondo Mazzei, se è unico il gruppo professionale, unico il movente che spinge i lavoratori a sindacarsi, unico l’interesse di classe in nome del quale il Sindacato parla ed agisce, unico deve essere il Sindacato<sup>116</sup>. Per quanto riguarda il secondo profilo, sempre secondo Mazzei, se il sindacato è espressione genuina di una rappresentanza elettiva unitaria, le sue decisioni non possono che essere vincolanti per tutti<sup>117</sup>. Sembra così abbozzato un modello di rappresentanza degli interessi<sup>118</sup>, concorrente con la tradizionale

<sup>112</sup> Lc. ult. cit.

<sup>113</sup> Lc. ult. cit. Sul tema della spesa pubblica e degli sprechi annessi, Mazzei ritornerà anni dopo partecipando con un intervento in un convegno dopo la relazione di S. BUSCEMA, pubblicato nel volume collettaneo A. C. JEMOLO ed altri (a cura di), *Lo sperpero del denaro pubblico*, Giuffrè, Milano 1965, p. 221 e ss.

<sup>114</sup> V. MAZZEI, *La Repubblica dei Repubblicani*, cit., p. 35. Ancora una volta viene effettuato un riferimento alle radici del pensiero repubblicano e specificamente di Montanelli, a partire dalla Fratellanza artigiana d’Italia (ivi, p 43).

<sup>115</sup> Op. ult. cit., p.36.

<sup>116</sup> Ivi, p.37.

<sup>117</sup> Lc. ult. cit.

<sup>118</sup> Il Mazzei riprenderà il tema anni dopo, in un intervento pubblicato su *Rass. Parl.* del 1960, p.1522, nell’ambito degli *Incontri sui problemi della Legislazione*, dedicato alla *Riforma del Senato*, dove afferma che il “pluralismo sociale, indeclinabile premessa filosofico-politica di una democrazia sociale che voglia preservare le libertà ed ottenerne il massimo dispiegamento, avrebbe potuto trovare nella seconda camera espressione specifica, arricchendo il nostro sistema rappresentativo e realizzando un Parlamento più rispondente alla reale vita sociale e politica del Paese”, ciò anche in virtù del ruolo centrale attribuito dalla costituzione all’autonomia professionale mediante il Sindacato.

rappresentanza politica, all'interno del quale il Sindacato assume una posizione preminente, ma rigorosamente apolitica (conservando i suoi connotati di formazione sociale autonoma), come viene a sottolineare il Mazzei, in quanto deve evitare di essere “strumento di manovre di parte, con evidente pregiudizio dei veri interessi degli associati<sup>119</sup>, senza tuttavia escludersi una “benefica interinfluenza” con i partiti politici, i quali ultimi, nella distinzione di ruoli<sup>120</sup>, potevano così “affondare le radici nelle viscere profonde degli interessi sociali”<sup>121</sup>.

Sulla base dell'analisi di tale complesso retroterra, appare allora agevole ricostruire le scelte del deputato Mazzei alla Costituente.

Quest'ultimo infatti propone rispetto al testo dell'art. 35 del Progetto (ora 39) una riformulazione<sup>122</sup> intesa, coerentemente con la sua visione, ad attuare il modello del sindacato unico giuridicamente riconosciuto, superando il sistema proposto nel Progetto di una organizzazione sindacale di tipo pluralistico, a sindacati concorrenti.

In particolare Mazzei pone l'accento, al riguardo, sulla criticità del concetto di “rappresentanza unitaria” contenuta nel terzo comma dell'art. 35, a suo avviso “assolutamente inconsistente”, in quanto inattuabile in una logica pluralistica di sindacati, quale quella sancita dal primo comma, giuridicamente ognuno dotato di propria personalità giuridica ed in fatto diversi e solo artificialmente ed in modo contingente tenuti insieme<sup>123</sup>. La scelta da effettuare sarebbe stata, al più, tra un sistema di sindacati concorrenti, con piena libertà sindacale, secondo un principio rigorosamente liberistico ed un sistema ispirato ad un'organizzazione giuridica unitaria dei sindacati, superando la logica ritenuta spuria ed incerta dell'art. 35<sup>124</sup>. Viene quindi evocato il modello del sindacato obbligatorio, da Mazzei ricollegato alla “vecchia tesi sostenuta dalla tradizione del sindacalismo riformista e perfettamente rispondente ad un moderno sindacalismo critico”<sup>125</sup>. Solo il sindacato obbligatorio, secondo il deputato calabrese, avrebbe potuto creare la possibilità di spoliticizzare veramente l'organizzazione sindacale, costituendo un ente giuridico professionale -all'interno del quale tutte le varie forze sindacali, in vario

<sup>119</sup> Lc. ult. cit.

<sup>120</sup> Op. ult. cit., p.42, dove Mazzei mette in guardia contro i “sindacati asserviti a partiti politici” che perdono di vista la loro funzione di organizzazione professionale. Se sui partiti politici Mazzei non interverrà con organiche proposte durante i lavori della Costituente, tuttavia, il suo interesse per queste concorrenti articolazioni del pluralismo si manifesterà più avanti negli anni, con riflessioni sulla regolamentazione del partito, quale potere di fatto (V. MAZZEI, Intervento, in *Parlamento e partiti come problema attuale della democrazia- Soluzioni costituzionali* (Atti del Convegno dell'aprile-luglio 1963), Giuffrè, Milano 1964, p. 65 e ss.; ID., MAZZEI V., *Il finanziamento statale dei partiti politici*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol.II, ed. Vallecchi, Firenze 1969; ID., *Esigenze di attuazione della Costituzione italiana*, relazione al Convegno *La costituzione italiana: storicità ed attualità*, in *Annuario di Diritto comparato e di Studi legislativi* 1979, p. 83 e ss.

<sup>121</sup> Op. ult. cit., p. 38.

<sup>122</sup> *Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con un solo comma del seguente tenore:*

«La legge regola il riconoscimento giuridico dei Sindacati e determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si riferiscono».

<sup>123</sup> *Atti Atti Ass. cost.* seduta 10 maggio 1947, res. sten. p.3845.

<sup>124</sup> Lc. ult. cit.

<sup>125</sup> Lc. ult. cit. Il modello del sindacato obbligatorio era emerso, per altro, nella forma dell'ente di diritto pubblico, quale oboiettivo della componente cattolica della Confederazione sindacale nata dopo il Patto di Roma del 1944 ( su tale profilo vedi P. CRAVERI, *Sindacato e istituzioni nel dopoguerra*, Il Mulino, Bologna 1977, p. 32).

modo politicamente qualificate, potevano, per così dire, circolare liberamente- in grado di stipulare contratti dotati di obbligatorietà erga omnes.

Interessante è, poi, l'indicazione che il Mazzei fornisce in ordine alla possibilità che la legge "sindacale", indicata nel suo emendamento quale forma di attuazione del modello prospettato, delineasse forme di realizzazione di una effettiva democrazia interna nelle organizzazioni sindacali<sup>126</sup>. Al riguardo sottolinea la contiguità del suo emendamento con quello, ben noto, presentato da Mortati, inteso, tra l'altro, a prevedere per i sindacati, per poter partecipare a funzioni di carattere pubblico, un ordinamento di tipo democratico<sup>127</sup>.

Durante il suo intervento Mazzei, esprime, altresì, un giudizio negativo sulla Confederazione, considerata "riunione direi contingente, anzi senz'altro contingente, di questi sindacati, a titolo pseudo-federativo", aggiungendo "Poiché questo e nulla più è la tanto vantata unità sindacale attuale"<sup>128</sup>. Di Vittorio, nella dichiarazione di voto con la quale annuncia il voto negativo del Gruppo comunista su tutti gli emendamenti presentati, incluso quello di Mazzei, non manca di spendere, allora, qualche critica nei confronti dell'idea del sindacato unico obbligatorio, qualificato in modo *tranchant*, senza cogliere, in realtà, la finezza delle argomentazioni di Mazzei, come "un sindacato burocratico, un sindacato di tipo fascista"<sup>129</sup>.

Alla fine l'emendamento Mazzei, come molti altri, viene respinto<sup>130</sup>.

In materia di diritto di sciopero, come è noto, la formulazione proposta nel Progetto era estremamente sintetica<sup>131</sup>. Nella Relazione di accompagnamento al Progetto di Meuccio Ruini si legge che "La dichiarazione pura e semplice del diritto di sciopero è prevalsa sulle altre tesi che la costituzione ne tacesse, o la subordinasse a norme di legge. Si è con ciò voluto affermare più vigorosamente, e senza restrizioni, quel diritto, ma non si è escluso dai sostenitori della tesi prevalente che la legge possa provvedere alla sua applicazione".

A fronte di un dibattito che, quindi, si era dipanato già pregiudizialmente sulla opportunità o meno di prevedere lo sciopero nel testo costituzionale, la proposta presentata dal deputato Mazzei, appare ancora una volta lungimirante, in quanto, da un lato, condivide la necessità del riconoscimento esplicito, ma, dall'altro, aggiunge la

<sup>126</sup> Res. ult.cit. lc.

<sup>127</sup> Res. cit., p. 3846. Da tale pagina inizia anche l'intervento di Mortati a sostegno dei suoi emendamenti. Come è noto, l'indicazione presente nell'art. 39 Cost. sull'obbligatorietà dell'ordinamento interno democratico al fine della registrazione, scaturì dalla recezione di una parte dell'emendamento di Mortati, in altro emendamento presentato dal Gruppo comunista in extremis, sempre alla seduta del 10 maggio 1947.

<sup>128</sup> Lc. ult. cit.

<sup>129</sup> Res. cit., p.3855. Afferma Di Vittorio: "Infatti, in Europa i sindacati obbligatori sono stati istituiti soltanto nei Paesi fascisti ed in quelli che hanno voluto in qualche modo imitare il fascismo. In nessun Paese democratico si è mai parlato di un sindacato unico obbligatorio, né vi è una corrente democratica qualsiasi che sostenga il sindacato obbligatorio".

<sup>130</sup> Il tema del sindacato ritorna nel pensiero di Vincenzo Mazzei nel 1979 (V. MAZZEI, *Esigenze di attuazione della Costituzione italiana*, cit., p. 85 e ss.), allorchè, molti anni più tardi, critica lo sconfinamento di ruolo di tale istituzione nell'ambito politico ed auspica una, ancora per lui possibile, attuazione dell'art. 39 Cost. intesa a restituire al sindacato stesso la sua pura funzione di rappresentanza degli interessi di categoria e di stipula dei contratti collettivi (ivi, p. 87).

<sup>131</sup> Art. 36: "Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero".

previsione nel testo di una attuazione legislativa specificamente finalizzata ad “assicurare le funzioni essenziali della vita dello Stato”, tema che sarà cruciale, come ben noto, nel dibattito italiano e che avrebbe portato solo poco più di quarant’anni dopo all’emanazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 <sup>132</sup>.

La concezione generale dello sciopero che il deputato Mazzei esprime alla Costituente parte dal deciso rifiuto di un suo inquadramento nell’area della libertà del lavoro, quale, sostanzialmente, pretesa “facoltà data a tutti di abbandonare il lavoro”<sup>133</sup>. La collocazione che egli invece dà dell’istituto è nell’area della legittimazione di un atto che è in principio arbitrario (egli usa il termine volutamente forte di “atto di violenza”<sup>134</sup>) al fine del riequilibrio della “diseguaglianza» dei contraenti nel contratto di lavoro, che rende conforme al diritto un atto che, altrimenti, costituirebbe un inadempimento secondo le ordinarie regole civilistiche. Si tratta quindi di una forma di anche rilevante pressione sociale, una forma di autotutela, conferita alla parte debole per costringere l'altra a modificare le originarie condizioni contrattualmente stabilite”.

E’ da quella che egli definisce la “funzionalità sociale del diritto di sciopero” che, secondo il deputato Mazzei, occorre, allora, partire per configurare limiti al diritto di sciopero, nel senso che questo diritto, come ogni altro diritto, non può essere esercitato contro quella specifica “funzione sociale alla quale esso risponde”<sup>135</sup>.

Sulla base di tale ragionamento il deputato calabrese esclude la titolarità del diritto di sciopero in capo a “quelle categorie di lavoratori che non si trovano nella condizione di avere di fronte un datore di lavoro che ha interessi privati diametralmente opposti” e cioè per i dipendenti statali, per i quali non sussiste un contratto di lavoro quale “risultato di uno sforzo che l'imprenditore da una parte e il salariato dall'altra parte fanno per ottenere ciascuno di più, per aver retribuito meglio il contributo che portano all'opera comune: la produzione”<sup>136</sup>.

Lo Stato democratico, a suo avviso, non può essere, nei confronti di chi agisce per suo conto, una controparte portatrice di interessi opposti da comporre, in una logica di disparità iniziale dei contraenti nel contratto di lavoro. In altri termini, secondo Mazzei, “[n]on ha senso, in un moderno Stato sociale, lo sciopero contro lo Stato. Lo Stato, egli ricorda, è un complesso di istituzioni e di organi che vengono espressi dalla collettività nazionale, ed è chiaro che la collettività nazionale, se organizzata democraticamente mediante rappresentanze scelte liberamente, non può permettere che la volontà particolare di un gruppo o di una categoria tenti di esercitare pressioni e si contrapponga

<sup>132</sup> La formulazione è il frutto di un ampliamento di un testo precedente più semplice, come l’On.le Mazzei stesso specifica alla seduta del 12 maggio 1947 (Atti Atti Ass. cost. res. sten p.3903 e ss.) ed è intesa a “chiarire il criterio secondo il quale si potrà dal legislatore futuro stabilire dei limiti al diritto di sciopero”.

<sup>133</sup> Res. ult. cit., lc. ult. cit. Afferma Mazzei che “Se così fosse, si avrebbe, a tacer d’altre, questa conseguenza: che il crumiraggio, a sciopero avvenuto, sarebbe altrettanto legittimo e sacrosanto — non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista morale — quanto lo sciopero stesso. Poiché è chiaro che anche colui che invece di abbandonare il lavoro vuole continuare a lavorare, esercita il suo diritto di libertà del lavoro”.

<sup>134</sup> Res. ult.cit,p. 3904.

<sup>135</sup> Lc. ult. cit.

<sup>136</sup> Lc. ult. cit.

alla volontà generale. Sotto tale punto di vista, il deputato Mazzei, realisticamente, non disconosce “che vi sono casi in cui lo Stato, non ancora pienamente democratizzato, non tutela adeguatamente tutte le categorie, e vi sono anche casi in cui lo Stato, per ragioni di squilibrio finanziario e di scarsità di mezzi, finisce per sacrificare determinate categorie di suoi funzionari”, ma questa è, a suo avviso, la patologia del sistema, che va combattuta, restando saldo il quadro di principio delineato.

Il modello che l'On.le Mazzei intravede, attraverso la legge attuativa prevista nel suo emendamento è quella della estrema attenzione e dei massimi limiti per chi esercita direttamente funzioni pubbliche fondamentali, mentre per le altre categorie di dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici o esercenti pubblici servizi, operanti nell'area della gestione, avrebbero potuto essere previste forme di preavviso e modelli di arbitrato obbligatorio<sup>137</sup>. In ogni caso ciò che il Mazzei sottolinea è che dall'esercizio di questa libertà “non venga un danno alla vita democratica dello Stato repubblicano” e che, in generale, lo sciopero sottende una “profonda drammaticità sociale”, verificandosi casi di cittadini che si vedono costretti dal sindacato a scioperare, anche se non ravvisano tutti i motivi per arrivare allo sciopero, rinnovandosi, a suo avviso, l'antinomia, che Proudhon (autore come noto preferito da Mazzei) ravvisò tra l'esigenza della libertà del lavoro e l'altra non meno sacra e feconda della solidarietà operaia<sup>138</sup>.

Il tema dell'impatto dello sciopero sulla vita democratica era stato condiviso nel dibattito anche dall'On.le Clerici, che aveva presentato un emendamento inteso a vietare lo sciopero per i soli esercenti funzioni pubbliche ed a prevedere l'arbitrato obbligatorio per le controversie riguardanti tali funzionari<sup>139</sup>. Nel dibattito stesso erano emersi, altresì, gli eco di un recente sciopero dei magistrati che aveva sollevato scalpore proprio in relazione al quadro problematico sopra tracciato<sup>140</sup>. Alla fine il tema, come è noto, rimase assorbito nell'approvazione dell'emendamento Merlin che, attraverso il generico riferimento all'esercizio dello sciopero “nell'ambito delle leggi che lo regolano”, rinviava alle scelte del futuro legislatore anche tale questione<sup>141</sup>.

### 4.3 L'apporto ai temi dell'organizzazione dello Stato

<sup>137</sup> Res. ult. cit., p. 3905. Afferma Mazzei: “È chiaro che è assurdo lo sciopero dei carabinieri, come è assurdo lo sciopero delle guardie municipali, come è assurdo anche lo sciopero dei magistrati, come sarebbe assurdo lo sciopero dei prefetti e voi lo vedete subito che è assurdo. Perché un depositario del pubblico potere che sciopera, sciopera in sostanza contro il potere legislativo, perché è il legislativo che regola, in una corretta democrazia repubblicana, le condizioni di lavoro delle predette categorie”.

<sup>138</sup> Lc. ult. cit.

<sup>139</sup> Res.ult. cit. p. 3907 e ss.

<sup>140</sup> Lc. ult. cit.

<sup>141</sup> In tale prospettiva, il Gruppo repubblicano votò, alla fine, per l'emendamento Merlin. Come ebbe modo di specificare in seduta l'On. Le Camangi, “per noi repubblicani il diritto di sciopero era ed è, naturalmente, fuori discussione, come tutti i diritti di libertà” e, pertanto, a suo dire, la presentazione dell'emendamento Mazzei rappresentava solo la preoccupazione circa la salvaguardia del regolare funzionamento dell'attività dello Stato repubblicano. L'emendamento Merlin tranquillizzava questa preoccupazione e per questo che sarebbe stato votato al posto dell'emendamento Mazzei

Meno intenso sul piano quantitativo, ma non su quello qualitativo appare il contributo di Vincenzo Mazzei alla parte II della Costituzione<sup>142</sup>.

Il suo pensiero sulla parte relativa all'ordinamento dello Stato, quale emersa nel Progetto, il deputato calabrese lo aveva iniziato ad esprimere, in realtà, quando ancora non ne era iniziato l'esame, in sede di discussione sulla disciplina del sindacato. In quell'occasione, nell'espone la sua interessante ma difficile idea di sindacato obbligatorio, sconsolatamente afferma che “[p]er questo presento il mio emendamento, anche se mi rendo conto della difficoltà che l'Assemblea, quasi tutta orientata in altro senso, trova a prendere in esame un problema di fondo quale è quello da me posto”<sup>143</sup>. Subito dopo chiarisce cosa significhi “Assemblea quasi tutta orientata in altro senso”. Per Mazzei il compito della Costituente, da lui, come si rilevava più sopra, sin da subito evocato in senso rivoluzionario, quale “costruzione di una nuova democrazia”, non era stato svolto secondo le sue aspettative. Ciò, a suo avviso si sarebbe visto meglio quando si sarebbe passati a trattare dei successivi titoli riguardanti l'ordinamento dello Stato. Sarebbe allora emerso che non era stato fatto “neppure quel poco che da noi si poteva legittimamente aspettare, cioè a dire, di dare al Paese per lo meno un regime parlamentare rettificato”<sup>144</sup>.

Alla fine, quando si passò realmente alla discussione del Progetto, il deputato Mazzei disvelò la sua visione della “rettificazione” del regime parlamentare, che si dimostrò molto equilibrata e non pendente in modo decisivo solo sul versante dell'esecutivo.

Significativo appare il suo apporto al tema di rapporto fiduciario.

In sede di discussione della disposizione risultante dall'unificazione in unico testo degli art. 87 ed 88 del Progetto, poi trasfusa nell'attuale art. 94, Vincenzo Mazzei presenta, infatti, un emendamento sulla disciplina della mozione di sfiducia, che nel Progetto stesso era configurata come necessariamente motivata e firmata da un quinto dei componenti della Camera di riferimento, con il divieto di discussione prima che fossero decorsi tre giorni dalla presentazione. La modifica proposta si incentra sulla abolizione del limite della firma da parte di almeno un quinto dei componenti della camera di riferimento (in tal modo la mozione può essere presentata anche da un solo parlamentare) e sullo spostamento del limite al momento in cui la mozione, messa all'ordine del giorno<sup>145</sup>, deve essere discussa. Infatti, per procedere alla discussione, occorre che si pronuncino, pregiudizialmente e favorevolmente, almeno un quarto dei componenti della camera di riferimento.

In sede di illustrazione dell'emendamento, il deputato Mazzei fa presente come la sua proposta sia in linea con la finalità perseguita dalla Commissione dei 75 in sede di stesura

<sup>142</sup> La acutezza di analisi in tema di forma di governo di Mazzei si manifesta anni dopo nell'ambito di un dibattito sulla *Crisi di governo nel sistema costituzionale italiano*, pubblicato in *Rass. Parl.* 1960, p. 858 e ss., nel quale vengono compiute riflessioni di estrema attualità sul ruolo del Capo dello Stato nella nomina dei Ministri.

<sup>143</sup> *Atti Atti Ass. cost.* seduta 10 maggio 1947, res. sten. p.3846.

<sup>144</sup> Lc. ult. cit.

<sup>145</sup> Al riguardo, come specificato dall'On.le Mazzei e confermato dal Presidente Terracini in sede di discussione (*Atti Atti Ass. cost.*, seduta del 24 ottobre 1947, res. sten., p.1535), occorre ritenere che la presentazione della mozione rendeva obbligatoria la sua inserzione nell'ordine del giorno e che essa non avrebbe potuto essere insinuata in fine della seduta, come una qualsiasi comunicazione ordinaria.

della disposizione e cioè quella “di assicurare quanto più possibile la stabilità dei Governi in regime parlamentare e cercare di far sì che il regime parlamentare non decada facilmente in parlamentarismo”<sup>146</sup>. Tuttavia, la sua reale preoccupazione si disvela subito dopo, quando afferma che il modello della Commissione rischia di pregiudicare le minoranze, prevedendo un numero elevato di firmatari. Il meccanismo da lui proposto avrebbe consentito, invece, di far arrivare la mozione dinanzi alle Camere, anche ad opera di un solo firmatario o di gruppi parlamentari esigui, lasciando poi ad un numero più consistente di parlamentari (un quarto od un quinto al limite) la decisione di passare alla discussione ed al voto sulla mozione<sup>147</sup>. In tal modo, secondo Mazzei, si sarebbe temperata l'esigenza della stabilità dei Governi e dell'eliminazione dei dibattiti con scarsa probabilità di alcun concreto risultato, con l'esigenza di non escludere e non menomare l'esercizio pieno del diritto di opposizione da parte dei gruppi di scarsa consistenza numerica e dei singoli deputati.

Gli elementi originali della proposta consistono, in effetti, nella visibilità che parti anche sparute dell'opposizione avrebbero potuto avere in sede parlamentare, anche considerando la pubblicità delle sedute e (con gli occhi dell'oggi) la possibilità di un indotto mediatico, mentre la previsione di un serio limite al passaggio alla votazione, avrebbe consentito di evitare colpi di mano.

L'assemblea, come è noto, alla fine, affrontò le problematiche che la proposta Mazzei aveva fatto emergere, limitandosi ad abbassare il quorum delle firme per la mozione di sfiducia ad un decimo dei componenti), mediante l'approvazione dell'emendamento Targetti<sup>148</sup>. Tale soluzione, a stretto rigore non coglieva a pieno, ancora una volta, la finezza della costruzione del Mazzei, ma, nel corso del dibattito, Tosato, a nome della Commissione, dinanzi alla richiesta del deputato calabrese di esprimere il parere sull'emendamento, liquidava sbrigativamente la questione, affermando che “date le ragioni per cui abbiamo stabilito il requisito di un decimo, non mi pare che possiamo accogliere la proposta dell'onorevole Mazzei”. Alla fine, messo comunque in votazione, l'emendamento non passa.

Per completare la ricostruzione di tale parte dell'apporto di Vincenzo Mazzei alla Costituente, va fatto un breve accenno ad un intervento di ampio respiro, effettuato al di fuori dei lavori sul testo costituzionale, sul profilo del sistema elettorale, in sede di approvazione della legge 6 febbraio 1948 n. 29 per l'elezione del Senato.

<sup>146</sup> Atti Ass. cost., seduta del 24 ottobre 1947, res. sten., p.1528. Mazzei ribadisce ancora questo concetto, affermando che “noi I repubblicani, sentiamo fermamente l'esigenza della stabilità dei Governi, esigenza inderogabile per chi non vuole ricadere nel vecchio parlamentarismo e vuole viceversa creare una democrazia nuova, rettificando alla luce dell'esperienza politica del nostro e degli altri Paesi, lo schema tradizionale del regime parlamentare per adeguarlo di tempi nuovi.

<sup>147</sup> Res. cit., p.1529.

<sup>148</sup> Res. cit., p. 1526.

In quella sede, il deputato calabrese si schiera a favore della proposta emersa in sede di Commissione da parte della minoranza, di combinare il sistema proporzionale con quello uninominale.

Dopo un primo intervento nel quale evidenzia come la dichiarata motivazione della proposta della minoranza risieda nell'esigenza di coordinare il sistema elettorale scelto per il Senato con il principio fissato dalla Costituzione, secondo il quale il Senato è a base regionale<sup>149</sup>, l'On.le Mazzei passa ad una acuta analisi critica delle motivazioni che sorreggono a loro volta la soluzione pura dell'uninomiale, delineando un orizzonte di riflessione di più ampio respiro.

A suo avviso, la tesi di fondo dei sostenitori, in quella sede, dell'uninomiale era che tale sistema elettorale potesse servire non solo a differenziare la composizione della seconda camera, ma anche e soprattutto a "mettere un po' in movimento la situazione politica italiana, nel senso di sbloccare la cosiddetta partitocrazia", correggendo quello che poteva essere un difetto del sistema democratico e, cioè, di "avere troppe forze organizzate e di vedere qualche volta sacrificata la più ampia libertà e lo sviluppo dell'autonomia individuale alle esigenze di partito"<sup>150</sup>. In ordine a tale impostazione il deputato calabrese mette in evidenza come essa non tenga conto della profonda mutazione della realtà dei tempi che aveva visto il consolidarsi dei partiti di massa, come partiti organizzati e stabili, rispetto ai quali l'adozione del sistema proporzionale aveva rappresentato il necessario adeguamento alla loro presenza, al fine precipuo della tutela delle forze politiche minori, secondo una logica di effetto e non di causa rispetto all'ampliarsi del fenomeno partitico nelle dimensioni contemporanee<sup>151</sup>. In tal modo Mazzei intravede, con uno sguardo, che, rispetto ai suoi contemporanei, appare in grado di vedere molto lontano, la problematica di un maggioritario uninominale non già, anacronisticamente in grado di restituire l'elitaria rappresentanza personalistica dell'epoca liberale, ma di potenziare in modo eccessivo i grandi partiti, secondo quello che poi si è dipanato, nel dibattito attuale. nel conflitto rappresentanza vs. governabilità.

## 5. Conclusioni.

Riguardando la parabola esistenziale di Vincenzo Mazzei, come sopra si è tentato di ricostruire, emerge come egli abbia portato con sé il travaglio di una generazione nata e cresciuta per intero, al momento della prima giovinezza, nel momento cruciale per la propria formazione, nel clima del fascismo consolidato e apparentemente trionfante. Ha quindi subito, inevitabilmente il malsano fascino di una pesante ideologia, che vellicava demagogicamente anche la naturale apertura per un giovane dal cuore indubbiamente generoso, per le esigenze del sociale.

<sup>149</sup> Atti. Atti Ass. cost., seduta del 21 gennaio 1948, res. sten. p. 3830.

<sup>150</sup> Ivi, seduta del 25 gennaio 1948, p. 3956.

<sup>151</sup> Lc. ult. cit.

Tuttavia, come altri di quella generazione, ebbe modo di avvertire fin da subito un senso di insoddisfazione e di dubbio, che all'inizio si manifestò all'interno del recinto ideologico fascista, al fine di un suo illusorio cambiamento, per la realizzazione di quelle promesse ideali non mantenute, ma poi, dinanzi alle scellerate scelte razziali e agli orrori sempre più vicini della guerra, avvenne in lui la convinta e totale conversione agli ideali della democrazia pluralista.

La fucina in cui tale processo virtuoso si innescò, fu indubbiamente La Sapienza della fine degli anni trenta e dei primi anni quaranta, dove i giovani studiosi come Vincenzo Mazzei ebbero modo, attraverso, specie nel suo caso, la riflessione, molto precoce, sui classici del pensiero filosofico-politico ed un reciproco confronto, di maturare la rottura con il regime forse più rapidamente e in modo netto rispetto ad altri loro colleghi più anziani, che per altro, diedero successiva prova di grande apporto alla costruzione della democrazia<sup>152</sup>.

Nel caso di Vincenzo Mazzei che, possiamo dire, pur calato nel fascismo non fu mai sostanzialmente fascista, ha giocato sicuramente, come si è evidenziato più sopra, il forte radicamento della sua visione nel pensiero di Mazzini, di Pisacane, nel pensiero azionista e nel socialismo utopistico, gradualmente decantato dalle distorsioni e della strumentalizzazioni che, dei primi due, il fascismo, che tentava di rinnovarsi nel suo ultimo periodo, aveva elaborato.

E' tale visione, connotata di forti spunti originali e confrontata con il pensiero del nuovo Partito d' Azione e poi con i Repubblicani, che egli ha portato alla Costituente, dove, pure rendendosi conto che i giochi spesso venivano fatte nelle segrete stanze della politica, non esitò a farsi portatore di originali proposte ed a sostenerle sempre, senza tentennamenti e senza mai scoraggiarsi, con la forza degli argomenti.

Mi piace concludere queste pagine -dedicate ad una persona che è nata nella stessa città dove ho trascorso la mia infanzia e prima giovinezza e, per una strana combinazione, nello stesso mese ed anno di mio padre, anch'egli appartenente a quella terra di Calabria-ricordando un Prof. Mazzei più che ottuagenario, invitato, assieme ad Antigono Donati e Luigi Preti, ad un incontro, nel 1994, sulla proposta di legge Rotondi, intesa ad una riforma della parte seconda della costituzione, realizzata mediante una nuova assemblea costituente<sup>153</sup>. Il disegno di legge (art. 2 comma 2) prevedeva che di tale nuova assemblea facessero parte gli ex appartenenti alla Costituente del 1946, quali membri di diritto, ma con funzioni puramente consultive.

Con antico orgoglio Vincenzo Mazzei criticò quella scelta, come egli disse, di “membri di serie B” per gli ex costituenti, dichiarando comunque la piena e sincera disponibilità, anche se da esterno, a dare il suo contributo, avvertendo tuttavia che la Costituzione è

<sup>152</sup> Come ricorda F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal Fascismo alla Repubblica* cit., p. 9, a proposito di Mortati, che secondo Mario Galizia al crollo del regime pianse e interpretava la vicenda del 25 luglio criticando, anche in prosieguo, l'azione della monarchia nel non aver mantenuto le regole prospettate dalla legge sul Gran Consiglio del Fascismo.

<sup>153</sup> AC n. 118 del 15 aprile 1994, Rotondi ed altri “*Elezioni di un'Assemblea per la riforma della costituzione*”. L'intervento è reperibile su [www.radioradicale.it](http://www.radioradicale.it)

come un castello di carte: puoi provare a spostare delicatamente qualche carta, ma se sposti quella sbagliata cade tutto e bisogna ricominciare tutto da capo, “costruendo sul niente” e, questo, egli aggiunge, è molto rischioso, perché dipende da chi è il protagonista di tale costruzione.